



## ASSOCIAZIONI.

Trim. Sem. Anno

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . .	L. 11	21	40
	Per tutto il Regno . . . . .	13	25	48
Giornale senza Rendiconti . . . . .	ROMA . . . . .	L. 9	17	32
	Per tutto il Regno . . . . .	10	19	36

Esterio aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

## INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 3-A; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

## PARTE UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## Senato del Regno

Dopo che ebbero luogo le votazioni per la nomina di tre membri per la Commissione di vigilanza al Fondo del Culto e di altri tre per la Commissione di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma, il Senato convalidò ieri i titoli di nomina dei nuovi senatori comm. Boschi Giuseppe e comm. Malusardi Antonio. Indi il Senato, udite alcune dichiarazioni del relatore senatore De Filippo e del Ministro di Grazia e Giustizia, approvò lo schema di legge relativo ad aumenti urgenti negli stipendi della Magistratura, con la soppressione della 3ª categoria dei pretori, dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re. Furono poi discussi ed approvati gli stati di prima previsione della spesa per l'anno 1878 dei Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Ministero dei Lavori Pubblici. Sul primo di questi due bilanci ebbe la parola il senatore Cannizzaro. Sul secondo parlarono i senatori Gadda, Berti A., Giovanola, Boccardo, Brioschi ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Il senatore Duchoqué, qual presidente della Commissione di Finanze, a nome della Commissione stessa menzionò come degno di essere segnalato alla pubblica riconoscenza lo splendido assegno testè fatto dal senatore Rossi A. per l'impianto di una scuola professionale a Vicenza. Ai quali sentimenti si associarono il senatore Lampertico ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a nome del Governo. La seduta si chiuse colla votazione a scrutinio segreto e colla adozione dei tre progetti di legge discussi. Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, presentò lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per il 1878.

## Camera dei Deputati

Nella seduta di ieri la Camera approvò anzitutto due disegni di legge: uno relativo ad una transazione colla Società Vitali, Charles e Picard per lavori di costruzione di ferrovie,

che diede argomento ad osservazioni dei deputati Mussi Giuseppe, Sella, alle quali risposero il deputato Minervini e il Presidente del Consiglio; l'altro diretto a prorogare il corso legale dei biglietti di Banca, del quale ragionarono i deputati Minghetti, Incagnoli, il Ministro di Agricoltura e Commercio e il Presidente del Consiglio.

Approvò poscia lo stato di prima previsione pel 1878 del Ministero della Marina, dopo alcune raccomandazioni rivolte dal deputato Borghi al Ministro della Marina e accolte da questo; e lo stato di prima previsione della spesa del 1878 del Ministero delle Finanze, in seguito a riserve fatte dal deputato Perazzi, e interrogazioni del deputato Sella, a cui rispose il Presidente del Consiglio.

Procedette quindi allo scrutinio segreto sopra i detti disegni di legge e bilanci, che risultarono approvati; e ad una votazione di ballottaggio per la nomina di commissari di vigilanza presso le Amministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti, del Fondo per il culto e della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico della provincia di Roma.

Infine deliberò di prorogare le proprie sedute fino a nuova convocazione per avvisi da inviarsi a domicilio dei deputati.

Dallo spoglio delle schede, fattosi dopo la seduta, risultarono eletti a commissari:

*Asse ecclesiastico della provincia di Roma:* I deputati Baccelli, Cencelli, Morana;

*Cassa dei depositi e prestiti:* I deputati Romanelli, Griffini Luigi, Mussi Giuseppe;

*Fondo per il culto:* I deputati Merzario, Varè, Melchiorre.

## LEGGI E DECRETI

Il Num. 4176 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la istanza fatta dal Consiglio comunale di Rocca d'Agordo, con deliberazione dell'11 aprile 1877, perchè allo attuale appellativo di quel comune venga sostituito quello di *Pietore*;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Il comune di Rocca d'Agordo, nella provincia di Belluno, è autorizzato ad assumere la denominazione di *Rocca Pietore*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

G. NICOTERA.

*Il Num. 4181 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 del Nostro decreto del 26 novembre 1876, n. 3534;

Visto il voto espresso dal Consiglio direttivo di Meteorologia;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato, della Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, della Marina e della Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1º gennaio 1878 l'ufficio centrale di Meteorologia sarà composto nel seguente modo:

Un direttore (Indennità) . . . . .	L. 2,000
Un assistente fisico coll'annuo stipendio di . . . . .	> 3,000
Un assistente matematico . . . . .	> 2,500
Un compilatore di 1ª classe . . . . .	> 2,100
Un compilatore di 2ª classe . . . . .	> 1,600
Un compilatore di 3ª classe . . . . .	> 1,300
Un inserviente . . . . .	> 1,000

L. 13,500

Art. 2. La spesa relativa sarà prelevata dal capitolo 15 del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 1878, e dai capitoli corrispondenti degli anni avvenire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

COPPINO.

DEPRETIS.

BRIN.

MAIORANA-CALATABIANO.

*Il Numero MDCCOLI (Serie 2ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Montepandone in data del 6 maggio 1877, con cui si propone l'inversione di cento ettolitri di grano del Monte frumentario di quel luogo per concorso alle spese per la riduzione di un edificio ad uso di ospedale degli infermi;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale in data del 28 maggio scorso;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data del 3 novembre 1877;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È autorizzata la vendita di cento ettolitri di grano del Monte frumentario di Montepandone, provincia di Ascoli-Piceno, per invertirne il prezzo a fine di concorrere nella spesa per la riduzione del palazzo già Montani ad uso dell'ospedale degli infermi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

*Il Num. 4174 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze;

Visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare, ad uso privato, alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Stato;

Viste le inchieste amministrative regolarmente istruite per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica, come della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

*Articolo unico.* È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alla ditta di commercio indicati nell'unito elenco vidimato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nello elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

ELENCO di numero 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del pubblico Demanio, annesso al Reale decreto del 2 dicembre 1877.

N° d'ordine	COGNOME E NOME DEI RICHIEDENTI	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA DELLA CONCESSIONE	PRESTAZIONE annua a favore delle Finanze dello Stato
1	De Ponti Angelo e Domenico, fratelli	<p><i>Concessioni d'acqua per forza motrice.</i></p> <p>Facoltà di valersi delle acque del naviglio della Martesana, nel territorio del comune di Crescenzago, provincia di Milano, nella quantità non eccedente metri cubi 2 70 al minuto secondo, per animare una ruota idraulica della calcolata forza motrice di 1 68 cavalli dinamici, destinata in servizio dell'opificio serico, che esercisce nello stesso comune, in virtù di due atti d'obbligazione 14 luglio 1857 a rogito Velini, e 14 agosto 1863, stipulato nell'ufficio della ricevitoria del Demanio in Milano.</p>	14 aprile 1876 avanti la prefettura di Milano	Anni 30 dal 1° gennaio 1876	Lire 70 (1)
2	Grossi Angelantonio .	Derivazione d'acqua dal fiume Teverone, nel territorio del comune di Tufara, provincia di Campobasso, nella quantità non eccedente moduli 4 32 al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 60 cavalli dinamici per sette mesi dell'anno, e così ragguagliatamente in media nel corso dell'anno moduli 2 52 al minuto secondo, con una forza motrice di 35 cavalli dinamici, in servizio di un molino per cereali, a due palmenti, che si propone di costruire nello stesso comune, in contrada Aia della Corté.	16 maggio 1877 avanti la prefettura di Campobasso	Anni 30 dal 1° gennaio 1877	140 >
3	Bottazzi Giuseppe e Sebastiano, fratelli .	Derivazione d'acqua dal canale Carlo Alberto, nel territorio del comune di Alessandria, capoluogo di provincia, nella quantità non eccedente moduli 1 50 al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 6 cavalli dinamici, limitatamente però a soli otto mesi per ciascun anno, cioè dal 16 settembre al 15 maggio successivo, esclusa così la intermedia stagione estiva, in servizio di un opificio di costruzioni meccaniche, che si propongono di edificare in piazza d'armi vecchia nello stesso comune.	23 giugno 1877 avanti la prefettura di Alessandria	Anni 30 dal 1° gennaio 1877	360 (2)
4	Eugenio Bauer e soci (ditta di commercio).	Derivazione d'acqua dal fiume Sesia, in territorio del comune di Varallo, provincia di Novara, nella quantità non eccedente moduli 20 al minuto secondo, atta a produrre la forza motrice di 373 cavalli dinamici, in servizio di un opificio di filatura di cotone, che si propone di costruire nello stesso comune, località detta <i>Riva del Bosco</i> .	9 agosto 1877 avanti la prefettura di Novara	Anni 30 dal 1° gennaio 1877	1492 >
5	Panzani Pietro . . . .	<p><i>Concessioni d'acqua per irrigazione.</i></p> <p>Derivazione d'acqua dal canale Fossetta, dagli scoli Spazzacampagne, Piantone, Gaidello, Bondanello ed eventualmente dal fiume Secchia, in territorio del comune di Moglia, provincia di Mantova, nella quantità non eccedente moduli 0 11 al minuto secondo, per irrigare ettari 1 79 di terreno, facenti parte del fondo Ambrosia, che possiede nello stesso comune, demarcati in mappa al n. 4817 sub. 2.</p>	7 luglio 1877 avanti la prefettura di Mantova	Anni 28 dal 1° gennaio 1877	20 >

N° d'ordine	COGNOME E NOME DEI RICHIEDENTI	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione: ed Ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA DELLA CONCESSIONE	PRESTAZIONI annua a favore delle Finanze dello Stato
6	Virgili dott. Gaetano.	Derivazione d'acqua dagli scoli Spazzacampagne, Piantone, ed eventualmente dal canale Parmigiana Moglia e fiume Secchia, in territorio del comune di Moglia, provincia di Mantova, nella quantità non eccedente moduli 0 20 circa al minuto secondo per irrigare ettari 3,248 di terreno facienti parte del latifondo Ambrosia, che possiede nello stesso comune, demarcati in mappa ai numeri 4313, 4317.	20 luglio 1877 avanti la prefettura di Mantova	Anni 30 dal 1° gennaio 1877	Life 36 (3)
7	Marcolin don Domenico	Derivazione d'acqua dall'alveo della colaticcia della roggia Portella, derivata dal fiume Brenta, in territorio del comune di Nove, provincia di Vicenza, nella quantità non eccedente moduli 0 02 (litri due) al minuto secondo, per irrigare ettari 0 760 di terreno, che possiede nello stesso comune, demarcati in mappa stabile coi numeri 1385 a, 1430 f.	4 agosto 1877 avanti la prefettura di Vicenza a rogito Fabris	Anni 30 dal 1° gennaio 1877	5 >
8	Campagna Portalupi nobile Paolina	Derivazione d'acqua dal fiume Piave, nel territorio del comune di Cavazzuochierina, provincia di Venezia, nella quantità non eccedente moduli 1 59 circa, per irrigare ettari 105 71 di terreno, che possiede nello stesso comune.	13 agosto 1877 avanti la prefettura di Venezia	Anni 30 dal 1° gennaio 1877	212 (4)
9	Arrivabene conte Giovanni, senatore del Regno	Derivazione d'acqua dagli scoli Fossamadama, Fossetta, Campolungo, ed eventualmente dal canale Parmigiana Moglia e dal fiume Secchia, in territorio del comune di Pegognaga, provincia di Mantova, nella quantità non eccedente moduli 1 circa al minuto secondo, per irrigare ett. 16 52 38 con turno biennale sopra ettari 33 04 77 di terreno diviso in più appezzamenti, detti <i>Barbera, Palazzina, Pradelle, Prato, Cavalli, Ghiacciaje, Pedrina Vecchia e Cantonazzo</i> , che fanno parte del latifondo denominato <i>Aldegata</i> , che possiede nello stesso comune, e demarcato in mappa coi numeri 3879, 3880, 3929-2, 3950, 3956, 3928, 3919, 3880, 3885.	28 agosto 1877 avanti la prefettura di Mantova	Anni 30 dal 1° gennaio 1877	180 >
10	Marignoli commendatore Filippo, senatore del Regno	Derivazione d'acqua dal fiume Tevere, nel territorio del comune di Umbertide, provincia di Perugia, nella quantità non eccedente moduli 0 20 al minuto secondo, per irrigare ettari 50 di terreno, che possiede nello stesso comune.	30 agosto 1877 avanti la prefettura di Perugia	Anni 30 dal 1° gennaio 1878	30 >
11	Pilan Antonio e Tognato Irene, coniugi	Derivazione delle acque colaticcie dei fondi Balbi Valier, Widmann, Benazzato e Bonaguro, raccolte dalle rogge Dona e Torretta, in territorio del comune di Camisano, provincia di Vicenza, nella quantità non eccedente moduli 0 24 circa al minuto secondo, per irrigare ettari 3 91 25, con avvicendamento biennale sopra ett. 7 825 di terreno, che possiedono nello stesso comune, demarcati in mappa coi num. 2556, 2588, 2592, 2593 e 2594. <i>Concessione d'acqua per macerazione di canape.</i>	4 settembre 1877 avanti la prefettura di Vicenza a rogito Rossi	Anni 30 dal 1° gennaio 1877	24 >
12	Manzoni march. Luigi Costantino	Derivazione d'acqua dallo scolo Degora, derivato dal fiume Montagnara, nel territorio del comune di Ospedaletto Euganeo, provincia di Padova, nella quantità non	14 agosto 1877 avanti la prefettura di Padova a rogito del notaio Rasi	Anni 30 dal 1° gennaio 1877	5 >

N° d'ordine	COGNOME e NOME DEI RICHIEDENTI	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	DATA dell'atto di sottomissione ed Ufficio avanti cui venne sottoscritto	DURATA DELLA CONCESSIONE	PRESTAZIONE annua a favore delle Finanze dello Stato
		eccedente moduli 0 217 al minuto secondo, limitatamente però a giorni 46 per ciascun anno, e cioè dal giorno 24 agosto all'8 ottobre successivo, per alimentare un maceratoio di canape, che possiede in Santa Croce di Campolungo, frazione di detto comune.			

- (1) In aumento al canone di lire 78 35 portate dai sopracitati atti di obbligazione cui il presente forma appendice.
- (2) Da corrispondersi all'avv. Ferrero Antonio per la durata del suo contratto di affitto del canale, in data 1° gennaio 1866, a rogito Beata, cioè fino al 31 dicembre 1883, e dopo nella misura di annue lire 420 alle Finanze dello Stato per l'ulteriore durata della concessione.
- (3) E di corrispondere quella somma che verrà liquidata dall'ufficio del Genio civile governativo per l'uso fatto di dette acque negli anni decorsi.
- (4) Oltre al pagamento della somma di lire 220, tosto emanato il Regio decreto di concessione per l'uso fatto delle acque nell'anno 1876.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze*  
DEPRETIS.

*Il Numero MDCCII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vista la dimanda fatta dalla Congregazione di carità di Siracusa, perchè il legato istituito in quel comune da Giuseppe Calvo, pel mantenimento di donzelle in quell'Orfanotrofio delle Cinque Piaghe, e per l'erogazione di una dote di matrimonio, sia eretto in Corpo morale;

Viste le tavole di fondazione del pio legato suddetto;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Siracusa in data del 27 aprile 1877;

Visto il parere emesso dalla Deputazione provinciale in data del 17 giugno 1877;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il pio legato istituito da Giuseppe Calvo, con testamento del 10 giugno 1622, per provvedere al mantenimento di donzelle all'Orfanotrofio delle Cinque Piaghe di Siracusa, ed all'erogazione di una dote di matrimonio, è eretto in Corpo morale e sottoposto all'osservanza della legge 3 agosto 1862, num. 753, e del successivo regolamento in data del 27 novembre stesso anno, numero 1007.

Art. 2. L'amministrazione del pio legato predetto è affidata alla Congregazione di carità di Siracusa, la quale dovrà sottoporre alla Nostra Sovrana sanzione lo statuto organico nel termine di quattro mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

*Il Numero MDCCIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Bulzi (Sassari) in data 11 ottobre 1863 ed 8 ottobre 1877;

Vedute le deliberazioni della Commissione del Monte di soccorso di Bulzi in data 20 ottobre 1868, e della Deputazione provinciale di Sassari in data 29 dicembre 1876;

Veduti gli articoli 82 della legge 20 marzo 1865, allegato A, e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Il Monte di soccorso del comune di Bulzi è soppresso, e le somme risultanti dalla liquidazione del suo patrimonio saranno, per cura del municipio di Bulzi, depositate presso la Cassa dei depositi e prestiti, per essere ritirate solo quando si tratterà di impiegarle nelle opere di pubblica utilità, indicate nella succitata deliberazione del Consiglio comunale in data 20 ottobre 1868.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

*Il Num. MDCLIV (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Viste le disposizioni testamentarie del fu canonico monsignor Lorenzo Casalegno de' 15 gennaio 1872 e 6 agosto 1877, con le quali chiamava suo erede universale l'Orfanotrofio da istituirsi, sotto il titolo di *San Giuseppe*, nel comune di Trino, pel ricovero dei fanciulli di ambo i sessi, orfani ed abbandonati, delle parrocchie di Trino e Leucedio;

Vista la domanda degli esecutori testamentari del benemerito testatore, con la quale invocano la erezione in Ente morale dell'Orfanotrofio e la autorizzazione ad accettare la eredità come sopra lasciata;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Novara del 9 ottobre 1877;

Vista la legge sulle Opere Pie del 3 agosto 1862, non che quella del 5 agosto 1850 sulla capacità ad acquistare dei Corpi morali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Orfanotrofio fondato nel comune di Trino (Novara), sotto il titolo di *San Giuseppe*, dal fu canonico monsignor Lorenzo Casalegno, con le sue disposizioni testamentarie de' 15 gennaio 1872 e 6 agosto 1877, e destinato al ricovero dei fanciulli di ambo i sessi orfani ed abbandonati delle parrocchie di Trino e Leucedio, è eretto in Ente morale.

Art. 2. Il detto Istituto è autorizzato ad accettare la eredità lasciategli dal prefato testatore per lo scopo da esso voluto.

Art. 3. Entro breve termine dovrà essere presentato alla Nostra approvazione lo statuto organico dell'Opera pia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

*Il Numero MDCLVI (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Consiglio dell'Opera parrocchiale di Vaestano, nel comune di Palanzano, diretta ad ottenere che venga eretta in ente morale, a beneficio dell'istruzione pubblica di quella borgata, la fondazione di Giuseppe Guadagnini, istituita con suo testamento in data 9 ottobre 1876;

Visto lo statuto di tale istituzione;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nella sua adunanza del 26 ottobre 1877;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* L'istituzione fondata da Giuseppe Guadagnini, col suo testamento preaccennato, a beneficio della istruzione pubblica dei fanciulli di Vaestano, borgata del comune di Palanzano, in provincia di Parma, è eretta in corpo morale, e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

**Statuto organico della fondazione Guadagnini amministrata dall'Opera parrocchiale di Vaestano.**

**CAPO I. — Origine, sede, scopo e redditi.**

Art. 1. La fondazione Guadagnini che ha sede in Vaestano del comune di Palanzano, trae la sua origine dal testamento olografo dell'ora defunto consigliere Giuseppe Guadagnini, in data 9 ottobre 1866, rogato dal notaio dott. Giuseppe Piazza residente in Parma; ed oggi si regge secondo le norme tracciate dalla legge e dai regolamenti sulla istruzione elementare, cioè il 13 novembre 1859 e 15 settembre 1860.

Art. 2. Essa ha per iscopo di istruire i fanciulli del villaggio di Vaestano di Palanzano, ed i mezzi coi quali la fondazione provvede allo scopo di sua istituzione, consistono in redditi provenienti dal legato di lire dodicimila, stato investito in cartelle del Debito Pubblico dello Stato, intestate all'Opera parrocchiale legataria.

**CAPO II. — Amministrazione.**

Art. 3. La fondazione Guadagnini è amministrata e diretta dall'Opera parrocchiale di Vaestano, alla quale venne affidata con Re regio decreto 15 marzo 1869, conservandone distinti lo scopo e la speciale natura, e tenendone separate le attività e le passività del rispettivo patrimonio.

Art. 4. A quest'uopo l'Opera parrocchiale di Vaestano si atterrà al presente statuto organico per ciò che riguarda l'indole e gli interessi particolari di questa fondazione, ed all'imperiale e reale decreto 30 dicembre 1809 ed alle disposizioni posteriori in ordine a tale materia, per ciò che riguarda le adunanze, convocazioni, votazioni, deliberazioni, le attribuzioni del presidente e dei membri e le norme generali amministrative.

**CAPO III. — Impiegati.**

Art. 5. Il segretario ed il tesoriere che prestano i loro servizi gratuitamente all'Opera parrocchiale li presteranno del pari gratuitamente alla fondazione Guadagnini.

Art. 6. Le incombenze del segretario e del tesoriere sono quelle stesse già determinate dal decreto imperiale 30 dicembre 1809 pel segretario e tesoriere dell'Opera parrocchiale.

Art. 7. È vietato di concedere agli impiegati addetti alla fondazione Guadagnini pensione o qualunque specie di gratificazione.

**CAPO IV. — Norme generali amministrative.**

Art. 8. Nell'erogazione dei frutti della fondazione Guadagnini l'Opera parrocchiale di Vaestano si atterrà alle prescrizioni del testatore, e non cercherà mai di volgerli ad altro scopo.

Art. 9. Avvenendo il caso che le rendite non fossero in tutto o in parte erogate, queste saranno rivolte in aumento della dote della fondazione.

Art. 10. Le adunanze si terranno dall'opera parrocchiale due volte all'anno, la prima entro aprile, la seconda entro novembre

e sempre fra l'anno, in ogni volta che sarà ritenuto necessario dal presidente o da due membri del Consiglio.

Art. 11. Le convocazioni si faranno dal presidente a tutti i membri componenti l'Opera parrocchiale con invito scritto con l'indicazione degli affari da trattarsi, e 24 ore almeno prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 12. Componendosi l'Opera parrocchiale di sette membri, per la legalità delle adunanze si esigerà almeno la presenza di quattro membri.

Art. 13. L'Opera parrocchiale si atterrà al decreto imperiale 30 dicembre 1809, come a suo proprio regolamento d'amministrazione, e in tutto ciò che non è disposto in contrario dal presente statuto, dalle leggi in vigore sulla pubblica istruzione.

Art. 14. È vietato ai membri dell'Opera di prender parte alle deliberazioni riguardantifinteressi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, come pure di prender parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscono ai beni da essa amministrati o alla fondazione Guadagnini che ne dipende.

Art. 15. Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti e remunerazioni di sorta sul bilancio della detta fondazione dall'Opera parrocchiale amministrata.

Art. 16. Nel condurre l'amministrazione dovrà l'Opera parrocchiale attenersi scrupolosamente al regolamento di amministrazione e di servizio interno, che verrà predisposto per la esecuzione del presente statuto.

Sono quindi suoi obblighi principali:

1° Formare ogni anno i bilanci e renderne i conti nei modi ivi tracciati;

2° Tenere in continua evidenza le attività e passività della fondazione;

3° Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;

4° Sottoporre alla Deputazione provinciale tutti gli atti e regolamenti e contratti e deliberamenti, soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria;

5° Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo pretorio del comune, ed accompagnandolo di tutti gli allegati o schiarimenti che possano interessare chiunque voglia esaminarli;

6° Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione provinciale una relazione esatta sul suo andamento morale, economico e direttivo, nonchè sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità;

7° Provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli, ecc. ecc.; per lo accrescimento delle entrate; per la possibilità e convenienza di ridurre o abolire alcune spese; per la conversione in rendita sul Debito Pubblico consolidato, o in altro migliore impiego degli avanzi e dei capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti; per la rivendicazione in caso di turbato possesso; per le servitù passive ecc.;

8° Prendere in attento esame nella prima adunanza dell'anno gl'inventari, facendovi compilare gli stati di variazione e trasmetterli tosto all'autorità governativa.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione*  
M. COPPINO.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Avviso.

Ad evitare gli inconvenienti ed i reclami che bene spesso derivano dall'invio spontaneo a questo Ministero di giornali, riviste e pubblicazioni periodiche, delle quali si domanda quindi il pagamento del prezzo di associazione, si crede anche in quest'anno di

rammentare alle Direzioni ed Amministrazioni dei giornali predetti che il Ministero, come non s'intende obbligato a respingere i fogli che gli venissero spediti senza richiesta, così non riconoscerà pel 1878 altri abbonamenti all'infuori di quelli che avrà espressamente domandati.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di botanica, vacante nella Regia Università di Sassari.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedra universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di botanica, vacante nella Regia Università di Sassari.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 30 del mese di dicembre prossimo venturo.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Convieni che i lavori a stampa sieno presentati in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, addì 28 ottobre 1877.

*Il Direttore Capo di Divisione*  
P. PADOA.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

### Avviso.

A forma del Reale decreto 5 marzo 1876, n. 3031 (Serie 2<sup>a</sup>), è bandito un concorso per quattro posti di alunno della Scuola italiana di archeologia.

Per essere ammesso al detto concorso conviene produrre il diploma di laurea dottorale in lettere e filosofia, conseguito in una delle Università o Istituti superiori del Regno durante l'ultimo biennio scolastico.

Il termine utile per presentare le domande di ammissione è fissato a tutto il 31 dicembre 1877, e le domande stesse saranno indirizzate al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dei musei e degli scavi di antichità in Roma, oppure al rettore dell'Università alla quale il candidato abbia appartenuto.

Il concorso per esame scritto ed orale avrà luogo in Roma, e verserà sopra argomenti di epigrafia, numismatica ed antichità figurata; restando in facoltà del concorrente lo scegliere una di tali materie a soggetto del proprio esame.

Con particolare avviso sarà determinato il giorno in cui i detti esami avranno luogo.

Roma, 1° novembre 1877.

*Il Direttore Generale*  
FIORELLI.

## DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

### Avviso.

Approssimandosi l'epoca in cui per le feste natalizie e per la ricorrenza del nuovo anno si sogliono spedire in grandissima quantità biglietti di visita col mezzo della Posta, si ravvisa opportuno di rammentare al pubblico che, per aver corso colla francatura di 2 centesimi stabilita per le stampe, i biglietti di visita non debbono contenere alcuna indicazione manoscritta e debbono esser po-

sti sotto fascia oppure entro buste non chiuse, non essendo ammesse le buste suggellate, ancorchè abbiano gli angoli tagliati.

Però possono essere spediti biglietti scritti intieramente a mano od anche in parte soltanto, purchè non contengano altre indicazioni che il nome, il cognome, i titoli, la qualità e il domicilio.

I biglietti di visita diretti all'estero possono egualmente essere spediti sotto fascia o in buste non suggellate francandoli a norma della relativa tariffa.

#### Avviso.

I francobolli postali di Stato aboliti colla legge del 30 giugno 1876, n. 3202 (Serie 2<sup>a</sup>) e rimasti inutilizzati nei magazzini del Governo saranno messi in uso col 16 corrente dicembre per la francatura delle corrispondenze private.

Tutti indistintamente i suddetti francobolli avranno il valore di 2 centesimi, porteranno impresso nel centro, e precisamente sulle cifre che indicavano il primitivo loro valore, un fregio a strisce turchine, e agli angoli inferiori l'indicazione 2 C.

Essi avranno corso promiscuamente cogli altri francobolli ordinari dello stesso prezzo; gli uffici postali però non ne cominceranno la vendita che dopo esaurita la provvista di quelli ordinari.

Roma, il 14 dicembre 1877.

## PARTE NON UFFICIALE

### DIARIO ESTERO

Il corrispondente berlinese dell'*Indépendance Belge*, parlando della circolare ottomana, dice che le proposte della Porta formano l'oggetto di comunicazioni fra i gabinetti, e che esse non verranno probabilmente respinte in modo indiretto, come sarebbe il consiglio dato alla Porta d'intendersi direttamente colla Russia. Secondo le informazioni di questo corrispondente, la Germania e l'Austria si intenderebbero da prima per presentare le intenzioni della Russia, affine di trovare una base di negoziazioni meno inaccettabile di quella posta dalla Porta, cioè a dire il trattato di Parigi. In ogni caso, prevale a Berlino l'opinione che la Russia non consentirà ad un armistizio se non vi sono probabilità di una pace seria e duratura.

Il ministro della guerra d'Inghilterra, signor Gathorne Hardy ha ricevuto di questi giorni ad Edimburgo una deputazione di operai che gli ha presentato un indirizzo votato recentemente in un pubblico *meeting*. Il ministro ha discorso dei diversi punti accennati nell'indirizzo e particolarmente della parte relativa alla potenza militare e navale dell'Inghilterra ed alla quistione d'Oriente. Il signor Hardy vede un pericolo per la pace nei grandi eserciti che mantengono parecchie nazioni continentali; ma crede che questi armamenti impongano all'Inghilterra il dovere di tenersi sempre pronta ad ogni evento. L'Inghilterra però non si crede obbligata di versare il sangue dei sudditi degli altri Stati per forzarli ad adottare i principii di governo che hanno la sua preferenza. Tutto ciò che ella ha da fare si è di difendere gli interessi britannici e di vegliare affinchè nessuna offesa sia recata alla potenza ed al prestigio della Gran Bretagna. Quanto a coloro i quali temono che i due imperi in lotta nell'Oriente d'Europa facciano la pace senza il concorso dell'Inghilterra, i loro timori sono vani. Il signor Hardy mostròssi

convinto che non sarebbe possibile di concludere un trattato di pace utile e solido fra la Russia e la Turchia senza il legittimo intervento dell'Inghilterra.

L'Agenzia *Havas* pubblica il seguente telegramma da Bucarest, 16 dicembre:

Le pretese della Porta relative alla distinzione tra riforme parziali e riforme generali, alla mediazione delle potenze ed al mantenimento dell'integrità dell'impero turco, non produssero nessuno stupore nei circoli ufficiali russi.

Il principe Gortschakoff aveva preveduto da lungo tempo queste proposte. Qualche settimana fa, ad un diplomatico che lo interpellava sulle condizioni di pace che domanderebbe la Russia, dopo la caduta di Plevna, il principe di Gortschakoff rispondeva in questi termini: « Ho pensato talvolta quali condizioni avremmo a domandare quando fossimo sotto le mura di Adrianopoli, od anche alle porte di Costantinopoli; ma non ho pensato un istante a quali condizioni noi dovremmo trattare la pace dopo la caduta di Plevna. Infatti per chi conosce la Porta è chimerico il credere possibile la pace dopo la caduta di Plevna. »

Il *Daily Telegraph* crede di sapere che la regina, dopo una visita fatta a lord Beaconsfield, ha risolto di non recarsi ad Osborne, come aveva stabilito, ma di passare le feste di Natale al castello di Windsor.

La regina al momento di abbandonare il castello di Beaconsfield, si è congratolata col suo primo ministro a proposito della politica che ha seguito nella quistione d'Oriente, e gli ha regalato un nuovo volume della « Biografia del principe Alberto », nella quale si trovano parecchie lettere in cui la regina lamenta l'ambizione della Russia. « Mostrate quest'opera ai vostri colleghi, disse Sua Maestà, vi troveranno degli insegnamenti utili. »

La *Correspondance Hongroise*, commentando le recenti dichiarazioni del conte Andrassy si esprime in questi termini:

« L'Austria-Ungheria si rifiuta di far la parte del gendarme dell'Europa; il suo interesse non è quello di mantenere ad ogni costo la dominazione ottomana sugli slavi del Sud, ma di impedire la realizzazione di progetti avventurosi che potessero minacciare gli interessi austriaci.

« Da questo punto di vista l'Austria-Ungheria si opporrà con tutti i mezzi, non esclusa la forza, alla formazione di un grande Stato slavo ai suoi confini, all'ingrandimento della Serbia dalla parte della Bosnia, ed all'annessione della Bulgaria alla Rumenia.

« La Serbia, la Bosnia e l'Erzegovina sono paesi che appartengono alla sfera dell'influenza dell'Austria-Ungheria. Dal momento che la Porta fosse impotente a mantenere questi paesi sotto la sua dominazione, bisognerebbe, dal punto di vista austro-ungarico, creare un nuovo stato di cose, in virtù del quale questi paesi dovessero essere posti sotto l'influenza dell'Austria-Ungheria. Libero alla Serbia di avventurarsi in una guerra contro la Turchia, ma se ella riescisse a spezzare i vincoli che la legano alla Porta, potrebbe attendersi di divenire uno Stato vassallo dell'Austria-Ungheria. La Serbia avrebbe solo mutato padrone e crediamo non a suo vantaggio. »

I giornali austriaci recano dei particolari intorno al *meeting* che ebbe luogo domenica scorsa a Pest allo scopo di votare una risoluzione in favore della Turchia. Vi presero parte circa settemila persone. Il deputato Sztupa, nell'assumere la presidenza esortò l'assemblea ad osservare un contegno moderato e tranquillo. Il deputato Helfy tenne un discorso in cui criticò la politica del governo. L'assemblea accolse indi la risoluzione nel senso: essere giunto il tempo in cui il governo ungherese deve opporsi con tutti i mezzi, anche coll'uso della forza armata, all'estendimento della potenza russa, e deliberò indi che una deputazione di 25 membri si rechi a presentar tosto la detta risoluzione al presidente dei ministri.

La deputazione, accompagnata da una grande massa di popolo, si recò in fatti a Buda per presentarsi a Tisza, il quale dichiarò di non poter accogliere la deputazione perchè accompagnata da una sì grande folla, e che la riceverebbe quando fosse sola. Helfy invitò quindi la folla assembrata davanti il palazzo ministeriale a tenersi nelle vie legali e a disperdersi, avendo la nazione altri mezzi costituzionali per manifestare i suoi desideri. Verhovay, collaboratore dell'*Egyetertes* all'incontro, arringò la folla in modo da eccitarla a commettere eccessi, e non avendo essa obbedito all'ingiunzione del capitano civico superiore Thaisz, di disperdersi tranquillamente, si avanzarono gli agenti di polizia, che si erano sino allora tenuti passivi, per non provocar eccessi, e fecero sgomberare la piazza senza molta difficoltà.

La folla si recò indi davanti al club del partito liberale ove Verhovay l'arringò di nuovo. Siccome però le finestre del club rimasero chiuse, la folla si ritirò disperdendosi nelle vie adiacenti.

Un telegramma posteriore annunzia che la dimostrazione si rinnovò davanti al palazzo ministeriale e che la folla dopo aver tentato di spingersi nel palazzo, ruppe fanali e finestre con grida d'insulto contro il governo. Un ragazzo sarebbe stato a forza strappato dalle mani della polizia per cui si rese necessaria l'assistenza militare che disperse i tumultuanti. Lo scandalo si ripeté davanti al club liberale e furono fatti alcuni arresti. Davanti al palazzo del console turco la folla intonò l'inno nazionale.

Riferiamo il testo del proclama diretto dal principe Milano al suo popolo alla vigilia di entrare in campagna:

“ Nel mio manifesto del 21 febbraio decorso dissi alla mia diletta nazione che la difesa della santa causa per la quale fummo costretti a prender le armi l'anno scorso era passata in mani più potenti delle nostre. Ma dopochè la Serbia ebbe conclusa la pace colla Porta, la razza turca arricchì la sua storia con stragi nuove ed inaudite, devastazioni e prigionie. Oggi fra tutte le nazionalità che gemono sotto il governo turco, i fratelli che portano il nome serbo soffrono più degli altri della vendetta eccitata dal fanatismo mussulmano; essa poi è più crudele che mai a riguardo di quegli infelici i quali trovarono in Serbia un asilo durante la guerra dell'anno decorso, quantunque la seconda clausola del trattato di pace concluso colla Porta il 16 di febbraio del presente anno stipulasse a favor loro una completa amnistia. Riposando sulla buona fede di quella convenzione, persuademmo alla maggior parte di quei martiri di far ritorno alle loro case, ed essi lo

fecero fiduciosi e tranquilli; ma pur troppo ebbero a soffrire sotto mille pretesti. Furono sottoposti a nuovi tormenti, ed all'arbitrio dei loro oppressori mussulmani. Il mio governo si adoperò invano per impedire nuovi oltraggi che rimanevano impuniti. Il governo ottomano ci fece delle solenni promesse. Come serbi, dopochè la Porta ha infranto le sue promesse, non siamo più obbligati a rimanere nella posizione penosa che già una volta ci spinse a combattere per la libertà; non possiamo rimanere tranquilli spettatori di quegli atti barbari che sono evidentemente diretti a distruggere la razza serba. È colma la misura delle crudeltà turche. Non possiamo senza umiliazione rimanere legati ad un governo, il quale attinge la sua potenza dalla devastazione, dagli incendi, dalla carneficina, e manifesta un fanatismo insolente e minaccioso. Quantunque la Serbia si conduca onorevolmente colla Turchia, la Porta minaccia nuovi pericoli a questo paese, oltrechè essa ordisce delle cospirazioni contro la sua sicurezza interna.

“ Il ministro degli esteri ottomano ci minaccia apertamente con ogni specie di danni, quantunque la Turchia non sia ancora formalmente in guerra con noi. Serbi! Quando la Porta assume con noi un tuono così minaccioso in un momento in cui si trova oppressa dall'armata della più forte potenza, è evidente che non possiamo permettere che ci sfugga l'occasione propizia per assicurare il nostro avvenire. La lotta che dura da tanti secoli col nostro nemico non finì colla guerra dell'anno decorso; il non adempiere il nostro compito nazionale ed il non cercare di allontanare dalla nazione serba i pericoli che la minacciano, sarebbe per noi una viltà e ci impedirebbe di consacrarci nell'avvenire ad opere pacifiche.

“ Anche se la valorosa armata russa potesse compiere l'opera senza che noi partecipassimo a difendere questa santa causa che lo Czar ha presa sotto la sua protezione, nulla però potrebbe esimerci da questo dovere, comune a tutte le nazioni, e che la Serbia deve compiere se vuole essere fedele a se stessa. Le grandi opere, come quella intrapresa da noi l'anno passato, non possono rimanere incompiute; sarebbe una politica pusillanime. La posterità ci condannerebbe, i nostri fratelli martiri ci maledirebbero, le mani benedette degli eroi caduti nella guerra dell'anno passato si alzerebbero a rimproverarci se rimanessimo indifferenti mentre sulle nostre frontiere scorre il sangue in una lotta contro quello stesso nemico che, senza provocazione, ha devastato il nostro fertile e bellissimo paese.

“ Solo con una coraggiosa persistenza potremo finire ciò che fu nobilmente e arditamente incominciato. Se l'anno passato il nemico poteva condurre contro il principato serbo forze molto superiori alle nostre, oggi entrando in campo noi ci troviamo accanto la vittoriosa armata russa, i nostri eroici fratelli montenegrini, ed i nostri valorosi vicini rumeni. Prendiamo oggi le armi per la santa causa nazionale cristiana; seguendo l'esempio del mio avo sono sul punto di mettermi alla testa della nazione serba armata. Sulla bandiera che spiega il quarto Obrenovich è scritto: “ Libertà e indipendenza nazionale. „ Sotto questa bandiera avete già provato il vostro patriottismo e la vostra abnegazione. Adempiamo adesso al gran compito nazionale che incominciarono tanto gloriosamente gli antichi eroi di Takova, e che noi proseguimmo l'anno passato. Andiamo avanti accanto alla vitto-

riosa bandiera dello Czar, il liberatore, animati dalla fede nell'Altissimo Dio, protettore del diritto, e riusciremo, nel nome del liberatore dei nostri fratelli oppressi, del benessere del nostro paese, dell'indipendenza della Serbia e del suo eroico popolo. È volere di Dio. »

Il *Moniteur Universel* si lusinga che la crisi che la Francia ha or ora attraversata servirà di lezione a tutti; ai moderati, i quali vedranno a quali pericoli estremi si può giungere colle migliori intenzioni del mondo, ed ai radicali, i quali per tenere la data parola lasceranno libertà di azione al nuovo ministero. Chè se dovesse avvenire altrimenti, il gabinetto Dufaure può ben sapere come in determinate evenienze non gli mancheranno delle autorevoli e solide alleanze anche tra le file della minoranza.

Ciò che più rassicura il *Moniteur* si è il vedere a capo della nuova Amministrazione un uomo come il sig. Dufaure « l'uomo più adatto che abbia la Francia per rassicurare i conservatori; e per far loro comprendere che la repubblica può essere veramente conservatrice; l'uomo la cui sola presenza al potere ci garantisce che giammai il governo accoglierà sia in materia di stampa, sia in materia di giuri, leggi pericolose per la società. »

« Ecco, conchiude il *Moniteur*, le ragioni della nostra fiducia; ecco perchè crediamo di poter dire che la situazione del paese è oggi migliore e più rassicurante di quel che fosse, non solo otto giorni addietro, ma anche sette mesi sono. »

## TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

**Londra, 19.** — Il *Times* disapprova l'anticipata riconvocazione del Parlamento; dice che non havvi alcun motivo di cambiare politica; che è possibile che il governo trovi il modo di dimostrare al Parlamento che i nostri interessi sono lesi, ma che attualmente il paese, benchè sia irritato contro la Russia e la Serbia non può credersi in pericolo.

**Belgrado, 19.** — *Dispaccio ufficiale.* — I serbi hanno occupato ieri la forte posizione di Mramor. Il principe andò a visitare le truppe in quella posizione.

**Costantinopoli, 19.** — Corrono voci diverse circa la partenza di Mahmud Damiat pascià. Credesi che l'ispezione di Adrianopoli e dei Balcani non sia il vero motivo della sua assenza, la quale durerebbe qualche tempo.

Ebbero luogo alcune scaramucce nei dintorni di Nissa coi serbi che passarono la frontiera.

**Londra, 19.** — Il *Globe* dice che l'Inghilterra manterrà ora la politica di lord Derby; soggiunge che i compensi domandati dalla Russia non devono ledere gli interessi dell'Inghilterra, e che la politica del governo, sanzionata dalla nazione e che il Parlamento approverà, è la pace, se è possibile, e in ogni caso il mantenimento della strada libera delle Indie.

**Vienna, 19.** — Alla Commissione del bilancio della Delegazione austriaca il conte Andrassy dichiarò ieri che egli manterrà assolutamente la politica attuale, la quale tende alla neutralità in presenza agli avvenimenti della guerra, al mantenimento delle buone relazioni, e a tutelare i nostri interessi e la nostra influenza quando gli affari d'Oriente saranno da regolarsi definitivamente. Soggiunse che la dichiarazione di guerra della Serbia non cambia punto questa attitudine, ma se l'azione della Serbia compromettesse i nostri interessi, per esempio con un'azione nella Bosnia e

nell'Erzegovina, allora l'Austria-Ungheria protesterebbe categoricamente e impedirebbe effettivamente una simile azione.

**Colonia, 19.** — La *Gazzetta di Colonia* pubblica un dispaccio di Londra, il quale dice:

« Il gabinetto trovasi perfettamente d'accordo. È smentita la voce che alcuni ministri si ritirino. Lord Beaconsfield è d'avviso che il programma della conferenza di Costantinopoli serve di base alle trattative, e domanderebbe che la Porta presentasse alla Russia una proposta per darle una soddisfazione, essendo vittoriosa, sotto riserva che le grandi potenze fissino le condizioni della pace. Se la Russia ricusasse, lord Beaconsfield comunicerebbe alla Russia le vedute dell'Inghilterra. Questo passo sarebbe probabilmente accompagnato da dimostrazioni per garantire gli interessi inglesi e che potrebbero terminare con atti di ostilità. »

**Parigi, 20.** — Lepère fu nominato sottosegretario di Stato al ministero dell'interno.

Una nota del *Journal des Débats* smentisce assolutamente le voci relative alla conversione della rendita 5 per cento.

Lo stesso *Journal des Débats* dice che è incontestabile che il governo inglese scandaglia le potenze per sapere se sia possibile di organizzare un'azione diplomatica comune.

**Londra, 20.** — Il *Times* ha da Vienna che la Porta ha l'intenzione di sottoporre al Parlamento la quistione della ripresa o della cessazione delle trattative di pace.

## COMMISSIONE MUNICIPALE DI STORIA PATRIA

E DI ARTI BELLE DELLA MIRANDOLA

1ª Tornata dell'anno accademico 1877-78 della 29 novembre 1877

Presenti li signori: dottor Francesco Molinari, vice-presidente, ed i membri attivi Ceretti sac. Felice, Rubieri prof. Geminiano, Tidi cav. Emilio, Zani dott. Luigi, Panizzi cav. dottor Nicandro segretario.

Il vice-presidente legge un discorso inaugurale, fa comunicazioni d'ufficio e presenta omaggi. Indi il M. A. don Felice dà lettura di una sua memoria su Eleonora Pico, della quale nulla tramandarono le patrie carte. Essa nacque da Galeotto I Pico e da Bianca Maria da Este, intorno la settima decade del secolo xv. Giovane andò sposa al conte Pietro Sforza Attendoli, detto de' Bolognini, che le mancava nel fior degli anni dopo aver dato prove di molto spirito ed ingegno. Stabilitasi in Ferrara, otteneva esenzioni, cittadinanza da quei duchi, e nel marzo del 1509 passava a nuove nozze col famoso Galeazzo Pallavicini de' marchesi di Busseto, vedovo di Elisabetta Sforza. Era Galeazzo uomo di carattere indomabile, splendidissimo, di gran mente e di grande autorità in Lombardia, ed aveva dato prove di molto valore al Taro, ad Agnello, a Cremona. Nella prima notte in cui Eleonora si giacque con lui, suonando all'alba il mattutino, essa levossi dal letto a celebrarlo. Se ne indispettì Galeazzo, e la rimandò subito a casa sua per non volerla più vedere, e fatta chiamar Bianchina, sua antica amica, che in quel giorno avea fatto sposare ad un altro, la tenne presso di sé. Eleonora ritornò a Ferrara; nel 1520 rimase vedova del Pallavicino; testava un'ultima volta nel 1524, lasciando eredi le monache di S. Guglielmo, e recatasi a Cremona vi finiva i suoi giorni o verso la fine del settembre o sul cominciare del successivo ottobre dell'anno indicato.

Il segretario della Commissione NICANDRO PANIZZI.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 19 dicembre 1877 (ore 17 15).

Venti forti o fortissimi del 1° quadrante e mare agitato o grosso da Ancona al Capo Leuca presso Capri; agitato pure a Portotorres, a Po di Primaro e a Berlino. Neve a Camerino. Cielo coperto in diversi paesi del centro, presso il Gargano e a Bari; nuvoloso altrove. Barometro abbassato fino a 3 mill., eccetto che nei paesi più settentrionali. Venti assai forti di greco-levante e mare agitato a Pola e a Lesina. Neve ad Hermanstad. Nel periodo decorso piogge in Sardegna e in alcune stazioni del versante Adriatico della Sicilia. Piccola nevata ad Urbino. Stanotte scariche elettriche con forte grandinata a Portoferraio. Greco fortissimo a Palascia. Il tempo non si ristabilisce ancora nell'Italia meridionale, mentre va migliorando altrove.

Osservatorio del Collegio Romano — 19 dicembre 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49<sup>m</sup>, 65.

	7 antim.	Mezzodi	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,1	762,4	762,3	763,1
Termomet. esterno (centigrado)	3,7	8,7	7,0	3,6
Umidità relativa...	73	49	23	43
Umidità assoluta...	4,35	4,11	2,25	2,55
Anemoscopio e vel. orar media in kil.	N. 6	N. 25	N. 23	N. 13
Stato del cielo.....	10. tutto coperto	4. cirri	1. bello, qualche velo	0. belliss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)  
Termometro: Massimo = 8,7 C. = 6,9 R. | Minimo = 3,6 C. = 2,9 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA  
del di 20 dicembre 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	78 10	78 05	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1878	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 1877	537 50	—	—	—	—	—	—	—	—
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1877	—	—	—	—	—	—	—	—	82 75
Prestito Romano, Blount	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81 20
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1877	—	—	—	—	—	—	—	—	80 90
Prestito Nazionale	1° ottobre 1877	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto detto stallonato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1877	500 —	350 —	—	—	—	—	—	—	823 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° ottobre 1877	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	2° semestre 1877	1000 —	750 —	—	—	—	—	—	—	1988 —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	—	—	—	—	—	—	1155 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	1° luglio 1877	500 —	250 —	—	—	—	—	—	—	438 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	—	—	—	—	—	—	680 —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1877	500 —	—	—	—	—	—	—	—	409 —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° luglio 1877	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Romana per l'Illuminazione a Gas	2° semestre 1877	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	650 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI		Nominale	Osservazioni
	LETTERA	DANARO		
Parigi	90	108 65	108 40	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p><i>Pressi fatti:</i></p> <p>1° sem. 1878: 78 02 1/2, 05 cont.</p>
Marsiglia	90	—	—	
Lione	90	—	—	
Londra	90	27 26	27 21	
Augusta	90	—	—	
Vienna	90	—	—	
Trieste	90	—	—	
Oro, pezzi da 20 lire	—	21 81	21 78	
Sconto di Banca	5 0/0	—	—	<p><i>Il Sindaco: A. PIRRI.</i></p> <p><i>Il Deputato di Borsa: B. TANLONGO.</i></p>

**ESATTORIA DI PIPERNO****Avviso d'Asta.**

Il giorno 9 gennaio 1878, alle ore 10 antimeridiane, innanzi il signor Pretore di Piperno, si procederà alla vendita coatta, per accensione di candela, dei seguenti immobili appartenenti ai qui appresso signori:

**1° Bernazza Leonardo fu Francesco.**

1. Casa in via delle Sedie, confinante Locatelli Antonio fu Vincenzo, Majella Giambattista, Vittorio ed altri, di un piano e due vani, segnata in mappa alla sez. 1<sup>a</sup>, nn. 812 e 812 n, del reddito catastale di lire 41 25, valutata ai termini dell'articolo 663 Codice di procedura civile, lire 309.

2. Bottega in piazza del Mercato, di un piano ed un vano, confinante Macci Severino, Bianconi Domenico e piazza del Mercato, segnata alla sez. 1<sup>a</sup>, n. 258, del reddito di lire 35 75, valutata, ai termini come sopra, lire 126 30. Enfitenta al Demanio Nazionale, con l'annuo canone di lire 43.

**2° Rosati Antonio fu Pietro.**

1. Orto asciutto contrada Macchione, confinante strada, Giordani Angelo e De Boris Domenico, dell'estensione di tavole 2 55, segnato in mappa al n. 553, del reddito di scudi 31 87, valutato, ai termini dell'articolo 663 Codice di procedura civile, lire 187 80, controverso con Colaboni.

2. Vigna contrada Le Grotte, confinante strada, Volpe Gioacchino, ed altri e Ronci Angelo, di tavole 4 40, segnata al n. 1161, del reddito di scudi 41 03, valutata come sopra lire 122 10. Canone di scudi 1 60 a Borghesi principe.

3. Vigna contrada Le Grotte, confinante strada, Nardelli Vincenzo e Bilancia Gregorio, dell'estensione di tavole 3 20, segnata al n. 1166 e 1167, del reddito di scudi 28 75, valutata come sopra lire 85 50. Canone di scudi 1 65 alle maestre pie Cellini.

4. Seminativo contrada Monte Alcide, confinante strada, chiesa di S. Antonio, De Marchis Francesco, di tavole 6 62, segnato ai nn. 1502, 1503 e 1504, del reddito di scudi 23 42, valutato come sopra lire 69 60. Canone di scudi 1 30 alla Confraternita di S. Croce.

5. Seminativo contrada Spadelle, confinante fosso da due lati e Demanio Nazionale, di tavole 22 50, segnato al n. 1512, del reddito di scudi 155 19, valutato come sopra lire 462 60. Canone di scudi 5 60 a Setacci Francesco, compreso il n. 1707.

6. Pascolo olivato e pascolo contrada Le Crete, confinante Di Giorgio Antonio e Picozza Domenico, di tavole 1 05, segnati al n. 1685, del reddito di scudi 3 61, valutati come sopra lire 31.

7. Seminativo contrada Le Crete, confinante Di Giorgio Antonio, Rosati Antonio, Salvatori Ferdinando, dotati, di tavole 3 20, segnato al n. 1705, del reddito di scudi 18 31, valutato come sopra lire 109 20.

8. Seminativo contrada Le Crete, confinante fosso, Jannicola Tommaso e Di Giorgio Antonio, di tavole 19 30, segnato al n. 1707, del reddito di scudi 155 95, valutato come sopra lire 465 20, compreso pel canone nel n. 1512.

9. Seminativo contrada Cattivi, confinante strada, Maciachera Giuseppe e Ficarola Gaetano, di tavole 16 82, segnato al n. 863, del reddito di scudi 11 72, valutato come sopra lire 48. Canone di baiocchi 30 ogni opera al comune di Piperno.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun lotto, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascuno immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, tassa di registro e contrattuali.

È libero l'offerente di offrire tanto ai singoli appezzamenti isolati, quanto a tutti uniti.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo avrà luogo il 14 gennaio 1878, ed il secondo il 19 gennaio 1878, nel luogo ed ore suindicati.

6319

Piperno, li 17 dicembre 1877.

L'Esattore: G. COCHI.

**Provincia e Circondario di Roma  
COMUNE DI RIOFREDDO****Secondo esperimento — S. C. O. Riofreddo-Vallinfreda.**

Rimasto deserto il 1° esperimento tenuto il giorno 18 novembre, restano invitati i concorrenti per il giorno 23 del corrente dicembre. I fatti il 13 gennaio venturo, con avvertenza che sarà aggiudicato l'appalto anche che vi sia un solo offerente, ferme tenendo tutte le altre condizioni e formalità già pubblicate nell'avviso inserito sotto il numero 268, della Gazzetta, e 5724 avvisi.

Riofreddo, 5 dicembre 1877.

6365

Il Sindaco: CESARE BERNARDINI.

(9<sup>a</sup> pubblicazione).**APPALTO DELLE TERME DI PORRETTA**

NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Nel giorno 8 gennaio 1878 avrà luogo l'asta pubblica nell'ufficio della Deputazione provinciale di Bologna per l'appalto delle Terme di Porretta per anni 25 sulla base della corrisposta annua di lire 4000. E obbligo dell'appaltatore di far eseguire alcune opere per un valore non maggiore di lire 60,000 ricevendone rimborso.

Deposito di lire 4000 per cauzione provvisoria in contanti o titoli — Deposito di lire 1900 per le spese del contratto a carico dell'appaltatore — Cauzione definitiva lire 30,000 mediante titoli d'ipoteca.

6096

**REGIA PREFETTURA DI ROMA  
PEL COMUNE DI CIVITELLA SAN SISTO****AVVISO DI 2° INCANTO a termini abbreviati**

per l'appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria che dal confine territoriale di San Vito raggiunge il confine di Rocca S. Stefano.

Nel giorno 22 del mese corrente, alle ore 11 antimeridiane, in questa R. Prefettura, innanzi all'illustrissimo signor Prefetto, o chi per esso, avrà luogo il pubblico esperimento d'asta per l'aggiudicazione al migliore offerente dell'appalto dei lavori occorrenti alla costruzione della strada comunale obbligatoria che dal confine di San Vito raggiunge il confine di Rocca S. Stefano, nella lunghezza di m. 4,150 50.

L'asta avrà luogo col metodo dell'estinzione di candela vergine, sotto l'osservanza del Regolamento sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei relativi Capitoli d'appalto, che insieme al progetto d'arte ed annessi tipi sono ostensibili in questa R. Prefettura.

L'asta verrà aperta sulla somma di lire 32,937 94. Trattandosi di secondo incanto si procederà all'aggiudicazione anche nel caso che vi sia un solo concorrente.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti esibire un certificato di idoneità di data non anteriore di mesi sei, spedito da un Ingegnere esercente negli uffici tecnici dello Stato o della Provincia, o da un Sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi concorrenti eseguite, od all'esecuzione delle quali abbiano preso parte.

Ciascuno dei concorrenti dovrà depositare presso l'ufficio ove si terranno gli incanti la somma di lire 400 in valuta legale, come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta e per le spese del contratto. Tale somma sarà restituita dopo terminati gli incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto dovrà il deliberatario prestare una cauzione definitiva di lire 1400 in valuta legale od in cedole del debito pubblico dello Stato al valore corrente, ovvero in valida ipoteca su fondi di valore doppio della detta cauzione.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori a lira 1 per cento, da applicarsi a tutti i lavori indistintamente, anche se eseguiti colle prestazioni in natura, sia a corpo sia a misura.

Le spese tutte di bollo, registro, copie, dritti di segreteria, ecc. per gli atti d'asta, contratto e documenti uniti, saranno a carico del deliberatario.

Il termine utile (fatale) a presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di prima aggiudicazione, è fissato alle ore 11 antimeridiane del giorno 23 del prossimo gennaio 1878.

Roma, il 17 dicembre 1877.

6363

Il Segretario di Prefettura: A. GIGLIESI.

**COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE**

La Cedola n. 10 delle Obbligazioni serie B di questa Compagnia, in lire 750 in oro, sarà, a datare dal 1° e fino a tutto il 15 del prossimo gennaio, pagata in lire 6 35 in oro, nette dalla ritenuta di lire 1 13 in carta per tassa di ricchezza mobile, e di lire 0 14 per tassa di circolazione:

in Torino dalla Ditta Bancaria U. Geisser e C.;

" Roma dalla Compagnia stessa;

" Milano dalla Banca Popolare di Milano;

" Firenze dai signori fratelli Du Fresne e dalla Casa Bancaria A. Guarnucci e C.;

" Livorno dalla Banca di Livorno;

" Venezia dalla Banca Veneta;

" Trieste dai signori Morpurgo e Parente;

" Londra dall'Agence de la Société générale de Paris.

Dal 16 gennaio in poi detta Cedola sarà esclusivamente pagata in Torino dalla predetta Ditta Bancaria U. Geisser e C.

Roma, 20 dicembre 1877.

6314

La Direzione.

**DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO  
NEL PRIMO DIPARTIMENTO****Avviso di sospensione d'incanti.**

Si notifica, che il procedimento d'incanto che doveva aver luogo alle ore 12 meridiane del dì 21 dicembre volgente mese presso questa Direzione di Commissariato militare marittimo per lo appalto dell'impresa del

Facchinaggio del carbon fossile e del trasporto de' materiali della Regia Marina nel golfo di Spezia durante il periodo di tre anni per lire 70,000 circa,

di cui in avviso d'asta della data di Spezia 11 dicembre 1877, resta sospeso per ordine superiore.

Spezia, 18 dicembre 1877.

6361

Il Capitano Commissario ai contratti: CARLO TOMASUOLO.

**Citazione per pubblici proclami.**

Al signor Presidente e Giudici componenti il Tribunale civile del circondario di Messina.

Signori, Il signor Benedetto Joppolo del fu Antonio Civile, domiciliato nel comune di Tortorici, ammesso al gratuito patrocinio per decreto del 6 novembre 1877, registrato al numero 152, rappresentato dal sottoscritto procuratore legale sig. Andrea Stillone, domiciliato in questa città con ufficio s. o. via Pinellari, num. 50, palazzo Sgagno, come per atto pubblico del 1° dicembre 1875 di notar Rocco Deati di Castanea di Patti, e destinato ufficiosamente per il comunicato decreto, espone, che in virtù di citazione per pubblici proclami del 7 ottobre 1876, trascritta nel foglio periodico della prefettura di Messina, datato il 9 detto mese ed anno d. n. 2, che qui si alliga sulle istanze dei signori Benedetto Paternò Castello del fu marchese D. Antonio e consorti, si dichiarò quanto appresso:

I detti signori Paternò Castello e consorti espongono, che il dì 11 predecessore signor giudice Tocco con decreto del 2 giugno 1873, destinato il giorno 25 luglio detto anno 1873, alle ore 9 a. m. nella camera del consiglio del suddetto tribunale perche tutte le parti interessate nel giudizio di graduazione fra i creditori dell'ex-Contea di Nasso, espropriata sulle istanze della marchesa di Monte Scaglioso signora Rosalia di Napoli in Cattaneo, in danno del signor Bernardo Joppolo Ventimiglia fu Girolamo, Duca di Sinagra e Contea di Nasso, si facesse d'accordo la liquidazione dei crediti rispettivi, non che quella della somma ricevuta dall'Amministratore giudiziario di detta ex-Contea, ed in caso di disaccordo nominarsi d'ufficio il perito contabile liquidatore.

Nel detto giorno 25 luglio 1873 si presentarono i sei procuratori signori Francesco Tripodo, Placido Magaudola, Francesco Ruggeri, Pietro Tripodo, Gaetano Eutichio Laure, Mariano Flores, Antonino Fogliani e Raffaele Oliva essendosi resi co-tumaci tutti gli altri procuratori e parti notificati e citati, per il che lei con decreto dello stesso giorno 25 luglio 1873, visti l'articolo 712 Codice di procedura civile in vigore e gli articoli 193 e 194 delle leggi 29 dicembre 1828 sulla espropriazione forzata, nominò il signor Francesco Garridi di Nicolò, domiciliato in Messina, perito contabile, per fare la liquidazione dei crediti contenuti nel verbale di chiusura definitiva della nota dei gradi del 14 settembre 1870 fra i creditori dei beni come sopra espropriati, non che per fare la liquidazione delle somme ricavate dall'amministrazione giudiziaria dei suddetti beni, ed in pari tempo nominò il signor Sebastiano Savoia del fu Giuseppe, domiciliato in Messina, perito architetto, ed i signori Nicolò Filocamo fu Giuseppe, domiciliato in Messina, ed Antonino Villari del fu Giuseppe, domiciliato nel villaggio di Bordonaro, ambedue periti agrimensoari, i quali dopochè sarebbe divenuto esecutivo il verbale di liquidazione che avrebbe compilato il perito contabile, e prestato pure il giuramento di rito innanzi il giudice delegato per la suddetta graduazione e tenuti presenti i seguenti atti, cioè: 1.° la sentenza definitiva di aggiudicazione del 9 giugno 1834, registrata il 28 luglio detto anno, n. 13886; 2.° verbale di chiusura definitiva della nota dei gradi del 14 settembre 1870, registrato con marca annullata; 3.° ed il verbale di liquidazione dei crediti che s'andava a compilare dal perito contabile procedessero al correlativo partaggio dei beni espropriati in danno del suddetto Joppolo Ventimiglia sulle istanze della cenata marchesa Monte Scaglioso.

I suddetti periti doveano depositare nella cancelleria del tribunale il loro verbale di partaggio nel termine di giorni sessanta dal dì del prestato giuramento.

Nel giorno 9 novembre 1873 il menzionato perito contabile sig. Francesco Garridi, dietro prestato il giuramento di rito, depositò nella cancelleria del tribunale la relazione suddetta.

Con atto per l'uscire Giuseppe Sgr. del 2 dicembre 1873, ad istanza del cancelliere del tribunale, fu data copia del verbale di notifica del 26 novembre 1873, col quale significavasi che nella cancelleria di detto tribunale erano depositato detto stato di liquidazione del 19 dicembre 1873.

Contro la pocanzi detta liquidazione all'intendente di finanza di Messina e di Palermo, con atto del 7 dicembre 1873, produssero reclamo innanzi questo tribunale civile per ogni singola partita in esso stata descritta, meno di quella attribuita all'Oratorio di S. Filippo Neri di Messina.

Il tribunale civile, con sentenza emessa il 18 luglio 1874, confermata con altra sentenza della Corte di appello il 28 dicembre 1874, rigettò la opposizione suddetta prodotta dagli intendenti di finanza di Palermo e di Messina. Accolse invece, per quanto era di ragione, le opposizioni prodotte dai signori Girolamo Settimo Castello e consorti, e per lo effetto, correggendo il verbale, liquidò in lire 54,535 48, gli interessi dovuti alla signora Giuseppa Bonanno principessa di Villarmosa, sul capitale di lire 27,460.10 per l'epoca decorata dal 1831 fino al 14 settembre 1870, e condannò il Demanio all'assunta qualità alle spese. Per effetto di detta sentenza del 18 luglio e 18 dicembre 1874, divenne esecutivo detto verbale di liquidazione del 19 novembre 1873. In seguito di tutto lo anzidetto, dal detto giudice signor Tocco, nel giorno 7 aprile detto anno 1875 si processò al verbale di distribuzione delle somme esistenti presso la cassa dei depositi e dei prestiti.

Con il lei decreto del 27 settembre 1875 fissò il giorno 17 novembre detto anno per il giuramento a prestarsi dai periti Sebastiano Savoia, Nicolò Filocamo ed Antonino Villari, nominati con ordinanza del 25 luglio 1873.

In cotesto giorno si presentarono i periti signori Filocamo e Villari, non così il terzo perito signor Savoia.

Attesa la non comparso del signor Savoia, il sottoscritto chiese procedersi alla nomina di altro perito, ma lei dichiarando la propria incompetenza, rimise le parti all'udienza del tribunale per provvedere sulla detta istanza. Il tribunale suddetto, con sentenza del 12 dicembre 1875, riconfermò l'architetto signor Sebastiano Savoia nell'incarico già ammesso.

Poche così le cose, e poichè i richiedenti sono stati rimasti incipienti fra tutti i loro creditori di capitale, interesse e spese, perciò i medesimi signori Paternò Castello Rosso Monda, Calli e consorti, nei rispettivi nomi e qualità, chiedono che piaccia a lei sig. giudice delegato, con suo corrispondente decreto, declassare il giorno, luogo ed ora, in cui i detti signori Sebastiano Savoia perito architetto, Nicolò Filocamo fu Giuseppe ed Antonino Villari fu Giuseppe prestassero il giuramento nelle di lei mani, come di rito, per quindi procedere ai sensi di detta ordinanza del 25 luglio 1873, al correlativo partaggio dei beni espropriati in danno del contenuto signor Joppolo Ventimiglia. Tanto sperano.

Messina, il 16 settembre 1876 — Francesco Tripodo procuratore — I cav. sig. Tommaso Toraldo giudice delegato.

Letta la superiore istanza. Vista la legge di espropriazione forzata del 29 dicembre 1828 per il giuramento da prestarsi dai periti signori Sebastiano Savoia, Nicolò Filocamo ed Antonino Villari, predgge il giorno 8 novembre 1876, alle ore 10 antimeridiane, in questa camera di consiglio.

Dato a Messina, il 16 settembre 1876 — Il giudice delegato: T. Toraldo — G. Tricomi vicecancelliere — N. 3886 — Repertorio: Spese lire 2 30 — Bolletta N. 3892 — Il cav. A. Amati.

In contumacia dei creditori, men degli istanti signori Paternò Castello e consorti, ebbe luogo il giuramento dei periti nella giornata designata dal giudice delegato cav. Tommaso Toraldo, e tutte le operazioni di apprezzo, partaggio ed assegnamento.

Depositata la relazione da parte dei periti nella cancelleria del tribunale civile, il 4 settembre 1877, con atto usciario del giorno 13 settembre 1877, fu dai riferiti signori Paternò Castello e consorti denunciato tale deposito, e per prederne legale comunicazione ai soli creditori che trovansi domiciliati elettivamente negli uffici dei loro rispettivi procuratori legali, l'esponente signor Benedetto Joppolo per lo interesse che lo riguarda in data del 20 settembre detto anno, per atto usciario notificò formalmente opposizioni per detta perizia ai signori D. Benedetto Paternò Castello e consorti, D. Vincenzo Ruffa principe di Sant'Antimo e consorti, D. Giuseppe Starabba e Giacomo duca Gayanof nei nomi, S. Settimo Cavello e consorti, signori marchese e cav. Penabene, sig. principe di Manganoello, signori eredi Basile e consorti, signori intendenti di finanza di Palermo e di Messina e signori barone D. Gaetano Joppolo Ventimiglia e consorti, attendoli a comparire innanzi il tribunale civile per la prossima udienza ove sentir far diritto alle dette opposizioni per motivi in esse compresi e sviluppati maggiormente nella commentata conclusione che per la graduazione della intera massa creditoria qui si trascrive:

Nell'interesse del sig. Benedetto Joppolo il sottoscritto procuratore legale deduce quanto segue:

Si premette La nobile e distinta famiglia Joppolo Ventimiglia, possedeva come proprio retaggio la Contea di Nasso, e lo Stato di Sinagra, e per quali ne prendeva i titoli di conte e duca.

Per rendere indivisa questa ricca proprietà e per le leggi del tempo i vari successori di questa famiglia si accontentavano di gravarla di pesi sufficienti sotto varie forme di soggiogazioni, di livellazioni enfiteutiche, di decime ed altri titoli per corrisposte annuali legittimate e congrue ai cadetti, e per altre prestazioni ad antichi aventi diritti.

Ne avvenne che tale proprietà trovandosi così fortemente gravata subì la distrazione giudiziaria per istanza dei numerosi creditori soggiogati. E per cui dal 1814 al 1828, la intera proprietà fu sottoposta all'amministrazione creditoria.

Per la legge d'aspropriazione forzata del 29 dicembre 1828 ad istanza della signora marchesa Montescaglioso di Napoli, fu pignorata l'intera Contea di Nasso dell'estensione di salme seicento dell'antica misura abolita prima del 1819, pari ad ettari 1258 02 64 e consistente di ogni specie di colture, di alberi, viti, campi, boschi, pascoli, giardini, casamenti, molini, acque sorgive, trappeti, palmenti, torri, castelli, chiesa ed altro. Fu parimente pignorata una serie di beni enfiteutici di dominio diretto dovuti sopra poderi della totale estensione di altre salme 200, pari ad ettari 419 34 21.

Il 10 gennaio 1829 ebbe luogo la aggiudicazione preparatoria, e per una apposita offerta fatta dalla creditrice espropriante, marchesa Monte Scaglioso, si faceva figurare come aggiudicataria per ducati 78,233, pari a lire 332,485.

Con sentenza del tribunale fu data l'aggiudicazione definitiva e non essendovi stato nessun oblatore, e senza tener conto dell'offerta della signora di Monte Scaglioso fu aggiudicata ai creditori componenti la intera Contea col beneficio del sesto di meno per sentenza di aggiudicazione del 9 giugno 1834.

Da quell'epoca sin oggi in 42 anni per la formazione dello stato graduatorio succedettero interminabili battaglie giudiziarie innanzi i tribunali di Messina e Palermo, e mentre i creditori

orribilmente si dispendiavano contendendosi i gradi, la Contea veniva meno per fatto delle amministrazioni giudiziarie, i quali malversarono gli introiti e gli esiti, ed invece di aumentare triplicatamente il valore capitale della Contea, tutto è sparito, per spese di liti, per riprazioni, per migliorie e benefici eseguiti nelle diverse contrade della riferita Contea.

Non ostante i gravi attacchi interposti alle molteplici dichiarazioni dei tribunali e Corti di Messina e di Palermo, e delle decisioni della Casazione, fu definitivamente stabilito lo stato graduatorio, e quello di liquidazione dei crediti.

Con sentenza del giorno 25 luglio 1873 furono nominati tre periti per procedere alla divisione, o partaggio dell'ex-Contea pignorata nel 1828 ed aggiudicata nel 1834 e nello stesso tempo incaricava che avessero proceduto all'assegnamento a norma del definitivo stato graduatorio e di liquidazione.

E dopo mezzo secolo che cento e più nobili distinte famiglie di Sicilia si dispendiarono per ricupero dei loro capitali, abbisogno l'opera dei periti Sebastiano Savoia, Filocamo e Villari a completare il disastro, facendo svanire le speranze di tutti i creditori graduati.

La relazione depositata da costoro il dì 4 settembre 1877 rifrasi che la Contea di Nasso, dell'estensione di salme 800, manna antea di Sicilia, pari ad ettari 1258 2 64, i periti ne divisero in quote sole salme 150, pari ad ettari 592 90, e del rimanente in ettari 664 12 dichiarano non averle rinvenute!

Il valore della Contea, che oltrepassa quello di un milione di lire, lo divisero sulla base di lire 332,485, assegnandola ai primi favoriti; dieci creditori titolari e di nomina altisonanti suggerarono la loro relazione con una percella contenente lire diciannovemila di competenza e speso, mentre il tutto si avrebbe potuto eseguire in pochi dì.

La relazione Savoia offre tutti gli elementi di nullità, illegalità; è erronea e per l'estensione, consistenze, positive massime, per la valutazione; è abusiva, parziale, insomma pregiudizievole e di grave danno al creditore signor Joppolo ed a tutta la massa creditoria.

Il signor Joppolo nel proprio nome, con l'assistenza di altri creditori, con atto del 20 settembre 1877 per l'uscire del tribunale Tommaso Biazza interpose opposizioni alla relazione Savoia citando tutti i creditori componenti innanzi questo tribunale civile per seguenti motivi:

1. I periti delegati non divisero gli interi patrimoni pignorati con processi verbali dei giorni 4, 6, 7, 9, 10 ed 11 giugno 1828, registrati in Nasso il 11 detto mese ed anno al n. 574, espropriati ed aggiudicati ai creditori per mancanza di oblatari, col beneficio del sesto di meno, ed invece abusivamente si attennero a dividere porzioni dei poderi e casamenti e diritti immobiliari, ommettendone la maggior parte che sta compresa nei cenati processi verbali.

E la prova di ciò la dimostra la misurazione di tutte le proprietà dichiarate nei verbali per salme seicento dell'antica misura abolita, pari ad ettari 1258 2 64 circa; oggi con la relazione Savoia si restringe scandalosamente ad ettari 592 90.

2. Non avendo compreso nel partaggio la maggior parte dei poderi pignorati, ne seguì l'alterazione dei confini e delle denominazioni delle contrade, di tal che non si ravvisò più la identità di quei poderi che furono foggati dell'espropriazione forzata con pignoramenti immobiliari, e basta solo confrontare i detti verbali con la formidabile relazione Savoia per non isorgere dubbi e contrade corrispondenti al pignoramento.

3. Per aver arbitrato essi periti

Savoja e consorti a fissare una valutazione, un apprezzo degunto non dall'effettivo valore, che in se medesimo si ha la ex-Contea, ma giusta la medesima dichiarazione abusiva di questi periti stabiliscono una norma tutta propria fuori logica, fuori legge, e si è da un criterio di un presuntivo calcolo, pigliando la media della rettifica del catasto fondiario, e della nulla, capricciosa, strana, ed illegale offerta di un creditore fatta nel 1834, per ducati 78,233, pari a lire 332,490 25, e con propria autorità, atteso il lasso del tempo dal 1833 al 1877, si garbizzarono, non si sa con qual buona morale, fissare la cifra del valore dell'ex-Contea di Naso e diritti immobiliari per sole lire 332,490 e cent. 25, corrispondenti alla somma offerta da un creditore nel 1834, mentre nell'attualità i poteri tutti sorpassano il valore di un milione di lire.

4. Perchè i periti elevandosi a magistrati, e per suggestioni dello amministratore giudiziario dichiarano di essersi delle positive migliori state eseguite or dalle amministrazioni giudiziarie or dai gabellotti per espressioni condizionali, e quindi con tutta illegalità senza dettaglio di sorta nella suddetta cifra di lire 332,490 25, intendono comperdersi questi benefatti, senza accorgersi gli intelligenti periti della loro manifesta contraddizione, che la inutile offerta di ducati 78,233, pari a lire 332,490 25, fu fatta nel 1834, e le migliori a spese delle Amministrazioni giudiziarie furono in epoche posteriori sino al 1877, e quindi come rilevare che vi sia stato compreso il valore di significanti migliori, mentre per lire 332,490 25 vi starebbe l'offerta di un creditore all'epoca del 1834?

I periti delegati non istrutti della legge del 29 dicembre 1823 di espropriazione forzata non si accorsero che la offerta fatta nel momento dell'aggiudicazione preparatoria 1834, da cui un creditore per ducati 78,233 fu un errore, una superfluità, una ignoranza, e quale offerta non ebbe luogo e venne effetto giuridico; tanto vero, che tutti i creditori nel momento dell'aggiudicazione definitiva conchiusero per venire a loro aggiudicati i beni con il beneficio del sesto di meno.

Se l'offerta di ducati 78,233 avesse avuto vigore, non ci sarebbe stato più bisogno né di amministratori, né paraggio, né lo incasso dei periti Savoja e Consorti, né detrazione di resto di meno.

Con la cessata legge 1828 era prescritto o la vendita dei beni all'incanto od aggiudicarsi ai creditori col sesto di meno sulla base catastale o di perizia.

I periti delegati non comprendono affatto la loro missione; si adombrano dell'offerta cifra di ducati 78,233, e contro ogni principio di legge, di giustizia, di moralità, non apprezzano; ma s'industriano a far risultare le cifre nel complesso, simile a quella fatale di ducati 78,233, aggiungendo un'alterata idea di aver compreso in detta cifra lo importare delle migliori.

E così operando i periti credono e si lusingano di porre in salvo la responsabilità degli amministratori per le indebite e fraudolenti inversioni del denaro dei creditori; e con tali occulti aumenti di valore, favorire una casta di pochi creditori titolati a danno e pregiudizio di una massa creditoria che, per più di mezzo secolo, piattisce, attendendo lo espletamento di questa eterna espropriazione.

E quindi è necessità distinguersi la cifra dei benefatti da quella del valore dei fondi oramai aggiudicati con quello dell'Amministrazione attribuiti ai successivi creditori graduati.

5. Indipendentemente degli anzidetti motivi, erano in istretto dovere i periti dichiarare, se le proprietà ritornate all'Amministrazione dell'ex-Contea di Naso dal comune per effetto di modifica apportata da varie decisioni e dichiaratorie dei magistrati per lo scioglimento delle promiscuità sono sempre, e pur no, e per quali motivi,

nella strana di loro valutazione in ogni evento avrebbero dovuto precisare i distacchi, luoghi, confini, estensioni, consistenze, delle reintegranti o reintegrati terreni in modo tale da non attribuire pregiudizio alcuno alla massa creditoria; locchè non praticarono i periti arrecando confusioni ed equivoci da dare adito ad interminabili ed eterni giudizi.

6. I periti non apprezzando il loro sagro dovere, gelosamente dividere i patrimoni nei pignoramenti trascritti, hanno di conseguenza trascurato tutte le usurpazioni che in positive e grandi estensioni sono verificate durante le dolorose gestioni giudiziarie, e dopo i pignoramenti immobiliari, quali usurpazioni di terreni sono nulle di pieno diritto senza bisogno di dichiarazione di magistrato, e che per tutto rigore di legge erano nello stretto dovere di comprendere nel paraggio; tutti i terreni che dicono usurpati, né stava a loro la facoltà di escludere ciò che è compreso nei pignoramenti.

Sarebbe stata una specialità propria dei periti delegati, se se ne fossero ritornati con la ingenua dicenda: l'ex-Contea di Naso è tutta usurpata!

E perciò ritenuta tale trascuratezza a non attenersi rigorosamente ai pignoramenti, n'è seguito lo stato differenziale della misura e delle contrade e dei confini, e quindi del valore effettivo.

7. Perchè non è concepibile, come mai i periti signori Savoja e C. I. uomini intelligenti e per nessun conto estranei a queste operazioni di paraggio, stabilire o riconoscere una serie di enfiteusi per suggestioni di chi non si sa, create ed architettate dopo i pignoramenti immobiliari!

In guisa tale, che venne facile ai signori periti di sbarazzarsi di molti incarichi, capitalizzare quei tenui e mechini ed apparenti canoni per tale proprietà, e non apprezzare i fondi che fan parte dei pignoramenti immobiliari.

8. Manifestamente i periti dichiarano che lo amministratore giudiziario al presente signor dottor Giuseppe Nafoli sotto vari rapporti interveniva nella relazione, e sia anco dicono di avere fatto esibire rilievi da lui firmati, mentre è cosa notoria la sua cecità.

9. Perchè i periti per coronare la di loro opera si permisero sulla seconda parte della relazione attribuire somme ai creditori graduati al di là di quanto effettivamente ne spetta; ripartiscono le somme depositate parte sì, parte no; mentre per taluni essendo stati spediti dei mandati di pagamento, che non confrontano con le cifre poste a casaccio nella relazione Savoja.

10. Perchè in detta relazione Savoja i periti elevandosi a magistrati decidenti dichiararono con tutta solennità che i creditori incipienti rivendicano le usurpazioni; canonizzano le concessioni enfiteutiche fatte illegalmente dopo i pignoramenti trascritti.

Essi medesimi si dichiarano insufficienti a rinvenire patrimoni di centinaia di ettari di terreni; e mentre manifestano il dovere coscienzioso o atto di giustizia di apprezzare i beni quali essi trovano, con una puerile contraddizione si contentano dire che le cifre di apprezzo l'hanno fatta coincidere a quella offerta delle lire 332,490 25. Ed allora dove sta lo apprezzamento, ed stima?

11. Per una relazione erronea, nulla, illegale, abusiva, parziale e mancante di tutte le circostanze peculiari, dai periti si è formata una parcella di competenza in lire diciannovemila.

Secondo l'indivisibile loro sistema non vi fu apprezzamento di poteri, né di migliori (come vorrebbero dare ad intendere), ma calcolazioni ad assegnamenti nelle varie quote apponendo cifre per quanto coincidevano a quella famosa delle lire 332,490 25, e per far ciò un mese di tempo era più che sufficiente. Dappoichè non avendo apprezzati gli interi patrimoni di salme 600, non verificati gli effettivi confini, contrade, usurpazioni, stato differenziale dei terreni reintegranti o reintegrati per lo scioglimento delle promiscuità, avendo abusivamente lusingati i terzi possessori nella qualità d'illegali enfiteuti non avendo confrontato il catasto coi novelli apprezzamenti, le migliori, quali lavori si eseguirono per attribuire la esorbitante e sognata cifra di lire 19,000 d'indennità. Alle cennate o notificate motivazioni per validare le eccezioni di dolo, frodolenza, nullità, erroneità ed illegalità della perizia si soggiungono ancora altre qui espresse ragioni con maggiori specificazioni di prove di fatto desunte dalla stessa relazione.

I periti non potendo negare il dovere di attenersi al prezzo catastale come mezzo prudenziale, si lusingano per contentare i primi favoriti creditori graduati di arbitrare, e basano le loro operazioni sulla cifra di un valore inesistente in urto alle disposizioni della legge di espropriazione del 1828, art. 54, ove sta prescritto che ogni creditore nella mancanza di oblatori è facilitato di aggiudicarsene una parte degli immobili pignorati.

Omettono di valutare i benefatti e migliori attribuendosi un'autorità che non avevano, trascurando l'art. 33 della legge suddetta.

I periti sono stati adibiti per paraggio dell'intero patrimonio espropriato: Le basi del prezzo sono l'imponibile catastale, le migliori per denaro impiegato dalle Amministrazioni giudiziarie, denaro che si avrebbe dovuto depositare dai creditori: Censi di dominio diritto, e le norme depositate e da far depositare dallo amministratore giudiziario per le gestioni sino a tutt'oggi.

Dessi con la massima franchezza dichiarano che ai creditori fu aggiudicata la Contea di Naso per ducati 78,233, pari a lire 332,490 25, accennando la sentenza di aggiudicazione definitiva del 9 luglio 1834.

Leggasi questa sentenza, e si vedrà che è una solenne menzita!

Né ciò per la legge del 1828 poteva verificarsi. L'offerta della signora di Monte Scaglioso non ebbe luogo e se per ipotesi avrebbe avuto valore giuridico allora la offerente come aggiudicataria dovrebbe pagare alla Massa Creditoria capitale offerto lire 332,490 25. Gli interessi al 5 per cento dal 1834 al 1877 lire 714,853. Totale lire 1,047,343 25.

Mentre tutti i creditori compresa la Monte Scaglioso si affrettarono a tutto rigore di far la dimanda ai termini dell'articolo 54.

Ostinati i periti nel favorire taluni creditori assegnatari comettono delle gravi erroneità tali che danno brillante prova del dolo, e frodolenza. Ecco la dimostrazione:

Nella parte prima del sommario affettando severità descrivono la estensione delle contrade degli immobili dell'intera Contea, poi nell'apprezzo del an. XXI, XXII, & XXIII, e con ispeccialità al n. XXIV, dichiarano che tre contrade dell'estensione di ettari 119279, non esistono. Fraditano; in questa incertezza di esistere o non esistere, agli immobili suddetti vi si attribuisce un valore presuntivo di lire 11,504.

Al detto n. XIII, un positivo errore di misura. Nel totale di detto numero dichiarano l'estensione essere di ettari 3640; nell'apprezzo però ne distaccano ettari 4640; quale sarebbe il vero?

E notevole poi il dolo e frodolenza commessa dai periti desumendola dalla misurazione, locchè si dimostra coi seguenti documenti. — Il pignoramento immobiliare trascritto nei bandi del 1834 stabilisce una estensione di salme 600, misura antica abolita di Sicilia, che corrisponde ad ettari 1258 02 64, oltre all'estensione dei terreni enfiteuticati.

La perizia Savoja ne misura e ne apprezza ettari 593 90; rimane la differenza in meno 664 12 64; dichiarando nelle varie parti di detta perizia non esistere, ovvero presso terzi usurpatori ed altro; questa positiva sottrazione viene validata da altre che ne oltre la

stessa perizia. Riunite le cifre della misurazione dei terreni, risulta lo ammontare in ettari 614 38; seguendo, la erronea dolo della perizia, ne valutano assegnandone ettari 593 90; rimane dimostrata la sottrazione di ettari 20 48 assegnata nel complesso delle contrade, sfuggendone lo apprezzo venale, che secondo le loro norme capricciose presa la media di tutti gli apprezzamenti in L. 20 ad ara, ci sarebbe la lesione in danno della massa creditoria di lire 40,960, e tuttocio indipendentemente degli superiori dimostrati errori.

Il tribunale non ha bisogno di ricorrere ai voluminosi incartamenti esistenti in cancelleria per la verifica di tali erroneità; la stessa perizia lo dimostra con le proprie cifre.

I periti stabiliscono una passività di lire 6134 40; ma da quali atti e con quali documenti lo giustificano? Come parimenti non si giustifica l'annuo canone nel salto d'acqua capitalizzato in lire 1122.

Ritenuto tutto l'anzidetto e il motivi denunciati con l'atto di opposizione del 20 settembre 1877; Ritenute le ulteriori osservazioni specificate con irrefragabile prova nella presente comparsa; Ritenuta la necessità di una nuova perizia; Ritenuta la dovuta riunione degli incidenti contenenti le opposizioni dei signori Pessabene e del signor Settimo Catello, notificate con atti dei giorni 21 settembre 1877 in unico giudizio per risparmio di tempo e di spesa; Attese le disposizioni della legge del 29 dicembre 1828, e del nuovo Codice civile e della procedura civile, non che delle disposizioni transitorie.

Conclusioni.

Il sottoscritto procuratore legale Andrea Stillone in difesa del signor Benedetto Joppolo conchiude che piaccia al tribunale riunire i vari atti di opposizioni di altri creditori in causa inserita ai numeri... del ruolo generale in unico giudizio.

Ammettere il signor Joppolo opponente alla cennata perizia Savoja, rigettare tutte le difese ed eccezioni contrarie, e nel merito fare pieno diritto all'atto del 20 settembre 1877 e di conseguenza dichiarare nulla, illegale, erronea, abusiva e lesiva la perizia foggiata dai periti signori Sebastiano Savoja, Antonio Villari, Nicolò Filocamo pel paraggio ed assegnamento della ex-Contea di Naso, depositata il giorno 4 settembre 1877, e nello stesso tempo si degni ordinare nuova perizia nominando altri probi ed onesti periti perchè eseguiscano il geloso incarico disposto da questo tribunale con la sentenza del 25 luglio 1873 sulla base del pignoramento immobiliare degli giorni...

dell'aggiudicazione definitiva del 9 luglio 1834, dello stato delle somme depositate e da far depositare all'amministratore giudiziario e dei correlativi mandati. Ordinare, atteso il lasso del trascorso tempo di anni 60, verificatosi lo sviasamento dei poteri costituenti la intera ex-Contea di Naso, un nuovo apprezzo per avere i periti una base di partenza per assegnare le quote ai creditori aggiudicatari del 1834.

In ogni modo ordinare che i novelli periti in distinta categoria o rubrica fissino il valore delle significanti migliori e benefatti eseguiti con denaro dell'Amministrazione giudiziaria e di gabellotti e terraggeri obbligati, e ciò indipendentemente dalle dovute spese di riparazione. Quali somme d'importare devono fare cumulo al prezzo primitivo dell'aggiudicazione del 1834.

Dichiarare salvo il diritto di procedersi come di legge, e per danni ed interessi imputabili ai periti per la nullità ed erroneità ed abuso commesso dai periti per dolo e manifesta parzialità da provarsi come di legge. E salvo il diritto ed azioni contro chi di ragione per le deteriorazioni, malversazioni, danni ed altro, nel senso di legge; chiede infine che la sentenza da emettere sia eseguibile non ostante appelle od opposizioni e senza cauzione.

Conclusioni.

Il sottoscritto procuratore legale Andrea Stillone in difesa del signor Benedetto Joppolo conchiude che piaccia al tribunale riunire i vari atti di opposizioni di altri creditori in causa inserita ai numeri... del ruolo generale in unico giudizio.

Ammettere il signor Joppolo opponente alla cennata perizia Savoja, rigettare tutte le difese ed eccezioni contrarie, e nel merito fare pieno diritto all'atto del 20 settembre 1877 e di conseguenza dichiarare nulla, illegale, erronea, abusiva e lesiva la perizia foggiata dai periti signori Sebastiano Savoja, Antonio Villari, Nicolò Filocamo pel paraggio ed assegnamento della ex-Contea di Naso, depositata il giorno 4 settembre 1877, e nello stesso tempo si degni ordinare nuova perizia nominando altri probi ed onesti periti perchè eseguiscano il geloso incarico disposto da questo tribunale con la sentenza del 25 luglio 1873 sulla base del pignoramento immobiliare degli giorni...

dell'aggiudicazione definitiva del 9 luglio 1834, dello stato delle somme depositate e da far depositare all'amministratore giudiziario e dei correlativi mandati. Ordinare, atteso il lasso del trascorso tempo di anni 60, verificatosi lo sviasamento dei poteri costituenti la intera ex-Contea di Naso, un nuovo apprezzo per avere i periti una base di partenza per assegnare le quote ai creditori aggiudicatari del 1834.

In ogni modo ordinare che i novelli periti in distinta categoria o rubrica fissino il valore delle significanti migliori e benefatti eseguiti con denaro dell'Amministrazione giudiziaria e di gabellotti e terraggeri obbligati, e ciò indipendentemente dalle dovute spese di riparazione. Quali somme d'importare devono fare cumulo al prezzo primitivo dell'aggiudicazione del 1834.

Dichiarare salvo il diritto di procedersi come di legge, e per danni ed interessi imputabili ai periti per la nullità ed erroneità ed abuso commesso dai periti per dolo e manifesta parzialità da provarsi come di legge. E salvo il diritto ed azioni contro chi di ragione per le deteriorazioni, malversazioni, danni ed altro, nel senso di legge; chiede infine che la sentenza da emettere sia eseguibile non ostante appelle od opposizioni e senza cauzione.

Conclusioni.

Il sottoscritto procuratore legale Andrea Stillone in difesa del signor Benedetto Joppolo conchiude che piaccia al tribunale riunire i vari atti di opposizioni di altri creditori in causa inserita ai numeri... del ruolo generale in unico giudizio.

Ammettere il signor Joppolo opponente alla cennata perizia Savoja, rigettare tutte le difese ed eccezioni contrarie, e nel merito fare pieno diritto all'atto del 20 settembre 1877 e di conseguenza dichiarare nulla, illegale, erronea, abusiva e lesiva la perizia foggiata dai periti signori Sebastiano Savoja, Antonio Villari, Nicolò Filocamo pel paraggio ed assegnamento della ex-Contea di Naso, depositata il giorno 4 settembre 1877, e nello stesso tempo si degni ordinare nuova perizia nominando altri probi ed onesti periti perchè eseguiscano il geloso incarico disposto da questo tribunale con la sentenza del 25 luglio 1873 sulla base del pignoramento immobiliare degli giorni...

dell'aggiudicazione definitiva del 9 luglio 1834, dello stato delle somme depositate e da far depositare all'amministratore giudiziario e dei correlativi mandati. Ordinare, atteso il lasso del trascorso tempo di anni 60, verificatosi lo sviasamento dei poteri costituenti la intera ex-Contea di Naso, un nuovo apprezzo per avere i periti una base di partenza per assegnare le quote ai creditori aggiudicatari del 1834.

Reclama le spese, comprese in esse le competenze dovute all'avvocato signor Letterio Gatto Cucinotta e del procuratore legale in causa.

Messina, li . . . . . Andrea Stillone procuratore legale.

A queste opposizioni e difese del signor Joppolo si unirono altre opposizioni dei fratelli signori march. Francesco Maria e cav. Pasquale Pensabene proprietari, da Barcellona Pozzo di Gotto, quali rivendicanti e svincolanti della abolita Collegiata di Gioiosa Marea, giusta gli atti o titoli in vigore, e del signor Calvello e consorti per altri più o meno svariati motivi.

Gli istanzanti signori Paternò Castello e consorti limitarono la notificazione dell'atto di denuncia a solo otto creditori intervenienti e trascorrono di darne avviso a tutti gli altri creditori graduati contumaci.

Or a rendere integro il giudizio delle opposizioni alla perizia di apprezzamento ed assegnamento, è necessità legale che fossero non solo denunciati tutti i contumaci creditori per come furono avvisati con la enunciata citazione per proclami in data del 7 ottobre 1876, e ben ancora interessa allo esponente signor Joppolo nel suo speciale interesse che sieno citati legalmente tutti i creditori per essere intervenienti se lo vogliono nella causa delle surriferite opposizioni e difese, o verso la irregolare perizia; ed atteso che il numero dei creditori è nella cifra di 212, rende difficile la notificazione partitamente nei loro rispettivi domicili della detta citazione coi modi ordinari, si verifica il caso preveduto dall'articolo 146 del Codice di procedura civile, e perciò lo esponente prega le SS. LL. perchè si piacciono autorizzare la cennata denuncia e citazione su trascritta per pubblici proclami a tutti i creditori contumaci per come furono egualmente citati con quello del 7 ottobre 1876, che qui si alliga, affinché si renda integro il giudizio nello interesse del chiedente e della massa generale di tutti i creditori.

Messina, li 20 novembre 1877 - Andrea Stillone proc. legale.

N. 436. Visto il disposto dell'art. 146 di procedura civile, si comunicò la domanda di che si tratta al Pubblico Ministero.

Messina, 20 novembre 1877 - Il presidente Amodini.

Messina, 20 novembre 1877. Il Pubblico Ministero.

Vista la soprascritta domanda e letto l'articolo 146 del Codice di procedura civile,

Chiede che si autorizzi la citazione per pubblici proclami, inserendosi nei giornali degli annunci ed ufficiale, con affissione nei luoghi e notificazioni, ad alcuni dei principali interessati.

N. 436. Per la presente delega il giudice signor Anzalone. - Messina, li 20 novembre 1877. - Il presidente Amodini.

Attesochè dalla semplice lettura della domanda inoltrata nell'interesse del signor Benedetto Joppolo Ventimiglia chiaro si appalesa il concetto a cui si ispirò il patrio legislatore ad autorizzare la citazione per pubblici proclami; val quanto dire la difficoltà per il numero sterminato degli individui a doversi intimare, circostanza questa che nel rincontro il Collegio rinviene, sicchè può ben farsi buon viso alle istanze per come altra volta fu provveduto, e per l'identico giudizio;

Visto l'articolo 146 rito civile,

Il tribunale autorizza il ricorrente Joppolo Ventimiglia Benedetto alla citazione per pubblici proclami, della quale è verbo nella domanda, merce inserzione nel giornale degli annunci giudiziari e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, non che mediante affissione alla porta esterna del tribunale e notificazione al domicilio dei principali interessati.

Messina, li 24 novembre 1877. - Pel tribunale, il presidente: Amodini - Il cancelliere: Amati.

L'anno milleottocentosettantasette, li

giorno sei del mese di dicembre in Messina,

Ad istanza del signor Benedetto Joppolo Ventimiglia del fu Antonino Civile, domiciliato nel comune di Tortorici, e per legge in Messina presso l'ufficio del procuratore legale sig. Andrea Stillone, sito via Pianellari, n. 50, palazzo Stagno, da cui è rappresentato per mandato notarile del primo dicembre 1875, ammesso al gratuito patrocinio con decreto del 6 novembre 1877, registrato al n. 152,

Io sottoscritto usciere presso il tribunale civile e correzionale di Messina, ivi domiciliato, via degli Angeli, n. . . . ho notificato col presente e dato copia per pubblici proclami, giusta le forme prescritte dall'art. 146 Codice di procedura civile, ed in adempimento della deliberazione emessa dal tribunale civile e correzionale di Messina il 24 di novembre 1877, debitamente registrata, ai signori:

1. Intendente di finanza della provincia di Palermo, nella rappresentanza della cessata Direzione del Demanio e tasse sugli affari di Palermo, ivi domiciliato nel palazzo della Zecca, sito in piazza Marina, e con tale qualità per le seguenti rappresentanze: in surrogato del signor Achille Parravicini cessato direttore del Demanio e tasse in luogo dell'abolita Direzione generale dei rami e dritti diversi; del disciolto Monastero del S. Salvatore di Palermo; del disciolto Monastero di Monte Vergine di Palermo; del disciolto Monastero della Martorana di Palermo; del disciolto Monastero di Sant'Anna di Palermo; della disciolta Casa Professa dei padri Crociferi di Palermo; del direttore del Demanio, quale rappresentante di diritto la Casa Professa e la Casa Noviziata dei discolti padri Gesuiti; del disciolto Convento di S. Agata Zoppidata di Palermo; del disciolto Monastero della Concezione di Palermo, e con ogni altra qualità e rappresentanza che può per legge avere; ed intendente di finanza della provincia di Messina nella rappresentanza dell'abolita Collegiata Gioiosa Marea per quanto le è di ragione, trovandosi rivendicata; del soppresso Oratorio di S. Filippo Neri di Messina; Monastero di S. Caterina di Naso; Convento dei reverendi padri Cappuccini di Messina ed altri elettivamente presso l'ufficio del procuratore legale sig. Pietro Tripodo, sito via Agonia, da cui sono rappresentati - 2 e 3. Signori Ferdinando Lello e barone D. Giuseppe Starabò nella qualità di rettori della venerabile Cappella del SS. Rosario in S. Domenico, domiciliati in Palermo - 4. Reverendo padre D. Luigi Burgio, nella qualità di amministratore della Chiesa del SS. Salvatore di Naso, ivi domiciliato - 5. Principe di Montforte, domiciliato in Palermo - 6. Donna Teresa Merli Clerici, vedova principessa di Cutò, nella qualità di madre e trnice della signora Giovanna Filangeri, unica figlia ed erede del defunto principe di Cutò don Alessandro Filangeri, domiciliato in Palermo, Corso Vittorio Emanuele - 63. Don Giuseppe Atanasio, tanto nel nome proprio, che qual padre e legittimo amministratore del di lei figlio minore signor don Francesco Atanasio Ventura, erede della defunta signora donna Giovanna Ventura, domiciliato in Palermo - 64 e 65. Donna Felicia Lo Faso ed Abate in Alliatà e cav. don Eduardo Alliatà, di lei marito ed autorizzante; e detta signora Lo Faso, quale erede della signora donna Agata vedova Lo Faso, duchessa e duca di Salaparuta, domiciliati in Palermo - 66 e 67. Don Antonio Martines, don Andrea Spinelli Riggio, domiciliati in Palermo - 68. Signora Carolina Spinelli Riggio, domiciliata in Palermo - 69. Donna Giuseppe Spinelli Riggio, vedova del D. Salvatore Caruso, domiciliata in Palermo - 70. Sig. De Raffaele Martino, domiciliato in Palermo - 71. Don Cosimo Busceti, domiciliato in Palermo - 72. Signor D. Alessandro

D. Filippo, dotario della defunta signora donna Francesca Notar Bartolo e Balestreros, domiciliati in Palermo - 14. D. Leopoldo Notar Bartolo e Balestreros, domiciliato in Palermo - 15. D. Emanuele Notar Bartolo e Balestreros, domiciliato in Palermo - 16. D. Giuseppe Notar Bartolo e Balestreros, domiciliato in Palermo - 17 e 18. Donna Marianna Notar Bartolo e Balestreros in Naselli e conte D. Carlo Naselli di costei marito dotario ed autorizzante, domiciliati in Palermo - 19 e 20. Donna Ninfa Notar Bartolo e Balestreros e D. Vincenzo Parisi di costei marito ed autorizzante, domiciliati in Palermo - 21. D. Filippo Notar Bartolo, e Notar Bartolo marchese di San Giovanni, domiciliati in Palermo - 22. Don Giuseppe Notar Bartolo e Notar Bartolo, domiciliati in Palermo - 23. Cav. D. Emanuele Notar Bartolo, e Notar Bartolo, domiciliati in Palermo - 24. Cav. D. Giovanni Antonio Notar Bartolo, domiciliato in Palermo - 25 e 26. Donna Concetta Notar Bartolo in Giovanni e cav. signor D. Giovanni di Giovanni di costei marito dotario ed autorizzante, domiciliati in Palermo - 27. Don Filippo Notar Bartolo e Santoro conte Salandra, domiciliato in Palermo - 28, 29, 30 e 31. Donna Francesca Notar Bartolo e Santoro e D. Giuseppe Vanni e Filangeri qual di costei marito dotario ed autorizzante, domiciliati in Palermo - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Don Carlo Joppolo Ventimiglia, don Mercurio Joppolo Ventimiglia, don Salvatore, don Giuseppe, donna Giuseppa, donna Rosaria, donna Luigia Joppolo, don Giovanni, don Antonio e don Giuseppe Joppolo, coniugi donna Rosalia Joppolo in Costanzo di lei marito ed autorizzante, coniugi donna Anna Joppolo e D. Rosario Desti di lei marito ed autorizzante, D. Vincenzo, D. Rosario e donna Francesca Joppolo, e quest'ultima qual tutrice dei di lei figli minori, donna Teresa Desti, don Rosario, don Angelo e donna Rosa Desti figli di detta donna Teresa Joppolo fu Sebastiano, don Sebastiano Salvo e don Giuseppe Gravi, mariti ed autorizzanti, il primo detta donna Angela ed il secondo detta donna Rosa Desti, figlie di detta donna Teresa Joppolo, don Nunzio, don Gaetano e donna Andreana Moncari, figli della fu donna Nicolina Joppolo e don Giuseppe Timpanaro, qual marito ed autorizzante di detta donna Andriana, donna Giuseppa, don Antonio, sacerdote don Cesare e don Giuseppe Joppolo, e donna Antonina Desti, tutti coi loro nomi, titoli e rappresentanze che loro spettano, domiciliati in Palermo - 60. Al rappresentante la parrocchiale Chiesa del SS. Salvatore di Naso, ivi domiciliato - 61. Principe di Montforte, domiciliato in Palermo - 62. Donna Teresa Merli Clerici, vedova principessa di Cutò, nella qualità di madre e trnice della signora Giovanna Filangeri, unica figlia ed erede del defunto principe di Cutò don Alessandro Filangeri, domiciliato in Palermo, Corso Vittorio Emanuele - 63. Don Giuseppe Atanasio, tanto nel nome proprio, che qual padre e legittimo amministratore del di lei figlio minore signor don Francesco Atanasio Ventura, erede della defunta signora donna Giovanna Ventura, domiciliato in Palermo - 64 e 65. Donna Felicia Lo Faso ed Abate in Alliatà e cav. don Eduardo Alliatà, di lei marito ed autorizzante; e detta signora Lo Faso, quale erede della signora donna Agata vedova Lo Faso, duchessa e duca di Salaparuta, domiciliati in Palermo - 66 e 67. Don Antonio Martines, don Andrea Spinelli Riggio, domiciliati in Palermo - 68. Signora Carolina Spinelli Riggio, domiciliata in Palermo - 69. Donna Giuseppe Spinelli Riggio, vedova del D. Salvatore Caruso, domiciliata in Palermo - 70. Sig. De Raffaele Martino, domiciliato in Palermo - 71. Don Cosimo Busceti, domiciliato in Palermo - 72. Signor D. Alessandro

Chiummo, domiciliato in Palermo - 73. D. Salvatore Cottone, nella qualità di rettore della Confraternita di Santa Maria dell'Arco, dentro la commenda della Maggiore, domiciliato in Palermo - 74. Sig. D. Giovanni Trapani, domiciliato in Palermo, in casa, strada, dimora e residenza ignoti - 75. Conte di S. Martino signor D. Nicolò Placido Lanza e Branciforte, domiciliato in Palermo - 76. Cav. D. Ercole Lanza e Branciforte, domiciliati in Palermo - 77. Cav. De Ignazio Lanza e Branciforti, domiciliato in Palermo - 78. Cav. sig. D. Emanuele Lanza e Branciforti, domiciliato in Palermo - 79. Sacerdote sig. D. Salvatore Lanza e Branciforti, domiciliato in Palermo - 80. Sacerdote sig. D. Ottavio Lanza e Branciforti, domiciliato in Palermo - 81. Contessa signora donna Beatrice Lanza e Branciforti in Maestrogiovanni Tascà di lei marito ed autorizzante, domiciliato in Palermo - 82. Donna Eleonora Spinelli Lanza vedova principessa di Scordia, nella qualità di tutrice dei di lei figli minori, domiciliati in Palermo - 83, 85, 86, 87, 88 e 89. Principe sig. Don Giuseppe Lanza Spinelli, cav. Don Francesco Girolamo Lanza Spinelli, cav. don Corrado Lanza Spinelli, cav. don Manfredi Lanza Spinelli, signora donna Stefania Lanza Spinelli in Monroy e sig. don Gaetano Monroy, coniugi principe e principessa di Belmonte, domiciliati in Palermo - 90. Don Giuseppe Trapani, domiciliato in Palermo - 91. Don Alberto Trigona Joppolo duca di Misterbianco, domiciliato in Palermo - 92. Donna Grazia La Barbara nel nome, domiciliata in Palermo - 93, 94. Don Gaetano e don Andrea Billetti, domiciliati in Palermo - 95, 96, 97, 98, 99, e 100. Donna Rosalia Del Castello e Caracciolo in Cordova e signor marchese don Filippo Cordova di lei marito ed autorizzante, e signora donna Maria del Castello e Caracciolo, tutti tanto nel nome proprio che come eredi beneficiati dei furono don Pietro Del Castello Caracciolo, marchese di Santo Isidoro, donna Teresa, donna Isabella e donna Merlina Del Castello Caracciolo, domiciliati in Palermo - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Don Giuseppe e Francesco Abate, don Mariano Abate, marchese di Longarini, donna Giuseppa Abate, vedova baronessa di Fucillano, donna Giovanna Abate, donna Caterina Abate moglie del dottor cav. don Giuseppe Abate di lei marito ed autorizzante, don Mariano Abate e Marsala, donna Giovanna Abate in Musto e don Salvatore Musto di lei marito ed autorizzante, donna Angela Abate e cavaliere don Gabriele Lo Faro di lei marito ed autorizzante, domiciliati in Palermo - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. Don Vincenzo Ruffo principe Santo Antimo, donna Rosalia Ruffo, vedova contessa Marullo, donna Maria Ruffo, contessa Coppola, e signor conte don Cesare Coppola di costei marito ed autorizzante, donna Lucrezia Ruffo marchesa Filiasi e marchese don Leopoldo Filiasi di costei marito ed autorizzante, don Girolamo Ruffo principe Spinosa tanto nel suo nome proprio che qual padre e legittimo tutore ed amministratore dei suoi figli minori eredi della defunta donna Elena Filomarino, e Cutoneo principessa Spinosa, donna Felicia Filomarino e Cutoneo in Braccaccio principe di Friggiano di lei marito ed autorizzante, e cav. don Gennaro Brigione Del Carretto nella qualità di tutore della minore donna Francesca Lucchesi Filomarino, moderna marchesa di Monte Scaglioso, tutti nella qualità di eredi ed aventi causa della defunta donna Rosalia Napoli e Cutoneo marchesa di Monte Scaglioso, domiciliati in Palermo - 122, 123, 124, 125. Dottor don Onofrio Canonaco, don Giuseppe Basile, donna Maria Basile in Mallandrino e don Giuseppe Mallandrino di costei marito ed autorizzante, domiciliati in Messina - 126. Don Giovanni Battista Barone, domiciliato in Palermo - 127. Don Emanuele Solina, domiciliato in

Palermo - 128, 129, 130, 131, 132 e 133. Notafron Giovanni Anelli, donna Maria Anelli e don Santo Pugliesi di costei marito ed autorizzante, donna Caterina Anelli e don Giuseppe De Gregorio di lei marito ed autorizzante, e notar don Francesco Anelli, tutti detti signori Anelli quali figli ed eredi del signor Pietro Anelli, domiciliati in Palermo - 134, 135, 136, 137, 138, Don Salvatore, don Francesco e don Nunzio Cignoni, donna Antonina Cignoni e don Michele Mazza, qual marito ed autorizzante di questa ultima, detti Cignoni figli ed eredi del defunto don Michele Cignoni, domiciliati in Palermo - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 146. Don Francesco Oliveri duca di Acquaviva, don Giuseppe Risch ed Abate cav. don Francesco Oliveri, quali figli ed eredi del defunto cav. don Ignazio Oliveri, donna Carolina Risch e don Nicolò Nicolaci di costei marito ed autorizzante, donna Fortunata Abate e don Giovanni Battista Nicolaci coniugi, la prima tutrice dei suoi figli minori e del di lei primo marito signor Raffaele Risch e l'altro come marito ed autorizzante, e al signor don Raffaele Ferreri, domiciliato in Palermo - 147. Intendente di finanza di Napoli, rappresentante la cessata Direzione demaniale del compartimento di Napoli, come rappresentante il monastero del Cuore di Gesù alla Salute di Napoli, domiciliato per ragion di carica nell'Intendenza medesima di Napoli, nel palazzo S. Giacomo - 148. Giuseppe Frizzi e Spinelli principe di Carliati, domiciliato in Napoli - 149. Giacomo T.lli conte di Oppido, qual padre e legittimo tutore delle di lui tre figlie minori e della defunta Laura Frizzio Spinelli, vedova di Maria Rathela e Margherita, domiciliati in Napoli, successibili e rappresentanti la defunta signora Margherita Spinelli vedova principessa di Carliati - 150, 151, 152, 153, 154. Filippo Monforte attuale duca di Esurete, Alfredo Monforte, Ruggero Monforte ufficiale al reggimento Reali equipaggi di marina, Natalizia Monforte vedova del signor Carlo Caricuzani e Giulia Monforte, tutti quali rappresentanti la defunta signora Carolina Spinelli vedova duchessa di Laureto, domiciliati in Napoli - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162. Giulio Ricciardi, Lucia Ricciardi, marchese Joppolo e Francesco di Paola Impediale D'affitto di costei marito ed autorizzante, Matilde Ricciardi e Fabio San Felice di costei marito ed autorizzante, duca e duchessa di S. Cipriano e Alfredo Ricciardi marchese di Joppolo, tutti domiciliati in Napoli - 163, 164 e 165. Donna Antonina Turrissi vedova Autosi, donna Marianna Turrissi in Ragonesi di costei marito ed autorizzante, quali eredi del defunto monsignore D. Epifanio Turrissi, domiciliati in Tusa - 166, 167, 168 e 169. D. Michelangelo Buzzone, donna Teresa Buzzone e D. Vincenzo Mammanna di costei marito ed autorizzante, e detti Buzzone, quali figli eredi del di loro padre Don Giuseppe e quali eredi ed aventi diritti di D. Vincenzo ed Antonino Ricciardi, e snora Agnese e snora Raffaella Riccardi, domiciliati in Regalbuto - 170, 171. Donna Marianna Ruscone figlia ed erede del fu D. Giuseppe e cav. Don Salvatore Costa, qual di costei marito ed autorizzante, domiciliati in S. Filippo d'Agri - 172, 173, 174, 175. D. Vespasiano Trigona Paternò Castello duca di Misterbianco, D. Vincenzo Trigona Paternò Castello duca di Misterbianco, D. Vincenzo Trigona Paternò Castello, quali figli ed eredi del defunto sig. Alberto Trigona Joppolo Ventimiglia duca di Misterbianco, D. Mario Trigona Joppolo, tanto col proprio nome, che come erede e rappresentante della defunta di lui sorella donna Grazia Trigona Joppolo Ventimiglia, domiciliati in Catania - 176, 177, e 178. D. Ercole Tedeschi e Trigona, donna Marianna Tedeschi e Trigona, D. Vito Fellica di costei marito ed autorizzante, domiciliati in Catania - 179. Intendente di finanza di Catania, rappresentante la

cessata Direzione Demaniale di Catania, qual rappresentante il soppresso Monastero degli Angeli di Regalbuto, domiciliato per ragioni d'ufficio in Catania - 180, 181, 182, 183 e 184. D. Augusta, donna Clementina e donna Margherita Della Posta, cav. D. Francesco Corte e D. Domenico Felliccia, quali mariti ed autorizzanti le ultime due signore Della Posta, domiciliati per elezione in Messina nella casa del signor Pasquale Moleti, sita largo dell'Annunziata - 186. Luigi Trigona marchese Foresta, qual marito ed autorizzante la signora donna Marianna Paternò Castello, domiciliato in Catania - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 e 200. D. Francesco, D. Domenico e D. Michele Nicolaci, donna Concetta Nicolaci in Stilo e D. Luigi Stilo di costei marito ed autorizzante, quali figli e successibili del defunto sig. Tocco Nicolaci Don Giovanni Pettini, qual coniuge superstita della signora donna Elisabetta Nicolaci, D. Domenico Pettini Nicolaci, D. Giorgio Pettini in Nicolaci, D. Raimondo Pettini e Nicolaci, quali figli e successibili insieme al signor D. Cosimo Pettini e Nicolaci, domiciliati in Messina, della defunta suddetta signora donna Elisabetta Nicolaci e per la intermedia persona della medesima anche successibili del defunto sig. Tocco Nicolaci, D. Antonino, D. Silvestro, don Corrado Nicolaci, donna Maria Nicolaci di Basilico, di costei marito ed autorizzante, quali figli e successibili del defunto signor D. Michele Nicolaci e detti signori D. Domenico e D. Michele Nicolaci, figli del detto defunto signor Tocco e detti signori D. Silvestro, D. Corrado Nicolaci, figli del defunto D. Michele Nicolaci, anche come eredi e rappresentanti della defunta zia signora D. Rosalia Nicolaci, e tutte le dette parti insieme al suddetto sig. Cosimo Pettini, come rappresentanti del defunto sig. conte D. Francesco Nicolaci, domiciliati in Barcellona - 201. D. Caterina Joppolo vedova del defunto D. Giuseppe Gentile, quali eredi del defunto di lei fratello signor D. Pietro Joppolo del fu D. Giuseppe, domiciliato in Tortorici - 202. Donna Antonia Palazzolo, vedova del signor D. Gaetano Gentile, tanto nel nome proprio che per lo interesse che potrebbe avere nella successione del di lei marito, domiciliata in Tortorici - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. D. Antonino, D. Leopoldo, D. Gaetano, D. Rosaria, D. Maria, D. Giuseppa, e D. Angela Gentile, quali figli e successibili del defunto signor D. Gaetano Gentile, domiciliati in Tortorici - 210, 211 e 212. Donna Maria Gentile, vedova del fu Calogero Grasso fu D. Giuseppe, D. Angiola Gentile e D. Pietro Randazzo fu Calogero, qual di costei marito ed autorizzante, domiciliati nel comune del SS. Salvatore; i detti signori Gentile, quali figli e successibili del defunto loro padre signor Gaetano Gentile insieme alla di loro madre, fratelli e sorelle da cui sono rappresentati. I signori D. Benedetto Paternò Castello del fu marchese D. Antonino Paternò Castello Petrosò moderno marchese di San Giuliano, Antonino Paternò Castello marchese di S. Giuliano, coniugi principessa donna Rosanna Paternò Castello e don Giovanni Russo principe di Cerami qual di costei marito ed autorizzante, e cav. D. Ignazio Moncada Paternò Castello figlio del cav. D. Francesco, uno dei figli ed eredi della signora Giovanna Paternò Castello, coniugi baronessa D. Annetta Moncada Paternò Castello, figlia del detto cav. D. Francesco, altra figlia ed erede della menzionata fu signora Giovanna Paternò Castello e barone D. Silvestro Cannizzaro, per autorizzarla a stare in giudizio, barone D. Giuseppe Cali tanto nel nome proprio, che qual padre e legittimo amministratore del di lui figli e della defunta sua moglie baronessa donna Elena Paternò Castello, figli minori, tutti i suddetti fratelli e sorelle e nipoti Paternò Castello, Moncada, Cali e con-

aorti, quali eredi beneficiati del rispettivo loro genitore, suocero ed avo signor Antonino Paternò Castello marchese di S. Giuliano, proprietari, domiciliati e residenti in Catania, per elezione in Messina, in casa del signor Francesco Tripodi, sita in questa via Argenteria, n. 31, da cui sono rappresentati; del ricorso presentato dallo istante al signor presidente e giudici del tribunale civile, contenente la denuncia del deposito della perizia giudiziaria relativa allo apprezzamento ed assegnamento dei beni della Contea di Nasso e delle correlative opposizioni alla detta perizia interposte dallo istante, e ciò per averne legale scienza e per tutti gli effetti di diritto. E quindi ad istanza del signor Joppolo, nel suo nome e qualità, io suddetto usciere ho citato tutti i sovra enunciati individui signori Antonino Alvearo Paternò, principe Manganello e Castelforte, intendente di finanza delle provincie di Palermo e di Messina nelle rispettive rappresentanze delle abolite corporazioni monastiche e consorti nei loro rispettivi nomi, acciò pel giorno ventinove del mese di gennaio 1878, alle ore 10 antim., compariscano, se lo vogliono, all'udienza del tribunale civile di Messina, nel locale delle sue ordinarie sedute, sito Corso Cavour, per ivi sentir far diritto alle opposizioni dello istante, notificate ai creditori comparenti il 20 settembre 1877, e di conseguenza per motivi in detta opposizione e scificati e nelle ulteriori difese da svilupparsi mercè comparsa conclusionale e con ispezialità fra gli altri rilevanti motivi quello della eronosità dolosa commessa dai periti Savoia e Ci, per avere attribuito o compreso nel valore primitivo della aggiudicazione definitiva del 9 giugno 1834 tutte le migliori e bonificamenti stati eseguiti da gestori giudiziari nel periodo di anni 43, con gli introiti vistosi da quell'epoca sia oggi, che per le passate leggi e nuove si reputano immobilizzati per far cumulo al primitivo valore; e quindi si è chiesta la nuova perizia per un esatto, veridico e giusto partaggio, distinguendo il valore dei poderi aggiudicati nel 1834, le migliori e i depositi fatti posteriormente a tal epoca, come il tutto si trova specificato nelle dette opposizioni e susseguenti atti. Si sono reclamate le spese e salvo diritti ed azioni contro chi di ragione. Ho dichiarato che il signor Andrea Stillone, procuratore legale, e domiciliato come sopra, procederà in difesa dello istante. Copia del presente atto, non che del superiore ricorso e della deliberazione di questo tribunale l'ho lasciata nel domicilio eletto dai signori barone D. Gaetano Joppolo in casa del procuratore legale sig. Antonio Fogliani, sita piazza del Popolo, consegnandola nelle mani di sua sorella, e quella dei detti signori marchese Francesco e cav. Pasquale Pensabene in casa del loro procuratore legale signor Gaetano Eufichio Lauro, sita vico degli Amici, consegnandola nelle mani della sua domestica, che non disse il nome; altra copia è stata affisa alla porta esterna di questo tribunale civile. Letterio Capurro usciere. Per copia conforme: 6245 ANDREA STILLONE.

**REGIA PRETURA DI FRASCATI.**  
Il sottoscritto rende noto che con deliberazione in data del 4 corrente dicembre, emessa nella cancelleria della detta pretura, il signor Crescenzi Domenico fu Pietro, tanto in nome proprio, quanto nell'interesse della sua figlia minore Barbara, e Crescenzi Eugenio di Domenico, domiciliati in Frascati dichiaravano di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità lasciata dalla rispettiva moglie e madre Michelina Miller deceduta in Frascati il giorno nove settembre 1877. Dalla cancelleria della pretura di Frascati, li... dicembre 1877. 6350 Il cancelliere POLLINI.

**ESTRATTO DI DOMANDA di svincolo di deposito notarile.**  
(1ª pubblicazione)  
Il sottoscritto, inerendo alle disposizioni di legge, reca a notizia che con ricorso presentato al tribunale civile di Arezzo in data 1º dicembre 1877 il signor Sebastiano fu Domenico Cardini, notaro dimissionario, col di lui ministero ha domandato lo svincolo a suo favore del deposito notarile in lire 1764, eseguito nella Cassa della Pia Fraternità dei Laici di questa città, per l'esercizio della sua professione di notaro, esercizio oggi abbandonato a causa delle sue condizioni di salute. Arezzo, li 17 dicembre 1877. GIOVANNI SEVERI. 6351

**R. PRETURA del 2º mandamento di Roma.**  
Ad istanza del ricevitore del bollo straordinario di Roma, domiciliato e letteralmente in Aversa all'ufficio del registro, In seguito di pignoramento eseguito presso terzi dall'usciera della pretura di Aversa, ed a mani dei sigg. Ricciardi e Cirillo fino alla consegna della somma di lire 773 35, e spese ulteriori, così lo sottoscritto usciere addetto alla R. pretura del 2º mandamento di Roma ho citato il sig. Enrico Colacicchi di ignoto domicilio, rappresentante la Società generale di credito ipotecario italiano, a comparire avanti il signor pretore di Aversa il giorno 11 entrante gennaio 1878, ore 10 ant., per ivi assistere alla dichiarazione dei terzi pignorati se lo crederà di suo interesse. Roma, 18 dicembre 1877. L'usciera del 2º mandamento ROANO ANGELO. 6356

**AVVISO.**  
(2ª pubblicazione)  
Si fa noto a chiunque possa avervi interesse che innanzi la 2ª sezione del tribunale civile di Roma, nell'udienza del 23 gennaio 1878, ad istanza del signor barone Filippo Alessandro e Benedetto fratelli Cappiellotti, ed in danno del signor conte Claudio Battaglia Cedri fu Carlo, si procederà alla vendita giudiziale a secondo ribasso del seguente immobile, ribassato di due decimi e così su lire 118,290 38. Casamento posto in Roma, via dei Marreniti, numeri 21, 22, 22 A, segnato in mappa Rione II, con i numeri 277, 277 sub. 1, confinante con la via dei Marroiti, il Convento di Santa Maria in Campitelli e Raffaele Ajetti. Le altre condizioni si trovano descritte nel bando originale esistente in cancelleria. 6331 VINCENZO VESPASIANI usciere.

**AVVISO.**  
(2ª pubblicazione)  
Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che innanzi la 2ª sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del 28 gennaio 1878, ad istanza del signori Raniero Bedoni fu Francesco e Pasquale Marini, concessionario quest'ultimo tanto del suddetto Bedoni, che degli eredi di Michelangelo Tavani ed in danno dei signori Carlo e Pietro Barberi eredi beneficiati del fu Tito Barberi, si procederà alla vendita giudiziale a sesto ribasso del seguente fondo. Fondo posto nel suburbio di Roma, in via delle Fornaci, fuori di porta Cavalleggeri, destinato per fornaci e concia di pelli, con vignato e fabbriche annesso, con piccolo orto e vigna, segnato nella mappa censuaria 152 con i numeri 301, 301-A, 303, 312, 313 e 508. Le altre condizioni della vendita si trovano descritte nel Bando originale esistente in cancelleria. 6330 VINCENZO VESPASIANI usciere.

**CAMERANO NATALE, Gerente.**  
ROMA - Tip. EREDI BOTTA.